

128.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1975.

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

	PAG.		PAG.
ALFANO: Licenziamento alla Volkswagen di lavoratori italiani (4-13198) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	5466	ANGELINI: Riliquidazione pensione di Francesco Castagna (4-14059) (risponde FORLANI, <i>Ministro della difesa</i> ) . . . . .	5472
ALFANO: Presunte attività illecite di un'associazione turistica nel comune di Varese (4-13400) (risponde SARTI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> ) . . . . .	5467	BADINI CONFALONIERI: Sul numero degli idonei del concorso a notaio (4-13158) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	5472
ALFANO: Rapimento di Rosa Napolitano dalla clinica pediatrica di Napoli (4-13407) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	5467	BARCA: Dati sulla situazione economico-lavorativa nell'industria (4-12208) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	5473
ALFANO: Distruzione di piante a Marechiaro e al Vomero (Napoli) (4-13694) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	5468	BELCI: Contributi all'università di Trieste (4-12225) (risponde SPITELLA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	5473
ALFANO: Visita a Roma del ministro degli affari esteri dell'URSS Gromiko (4-13946) (risponde CATTANEI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	5469	BERNARDI: Ripartizione dei titoli di credito tra i notai (4-13871) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	5473
ALIVERTI: Imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri (4-13278) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	5469	BERNINI: Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cecina (Livorno) (4-11784) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	5474
ALOI: Stipendi del personale insegnante tecnico-pratico dell'istituto tecnico femminile di Reggio Calabria (4-13173) (risponde GIACINTO URSO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	5470	BIAMONTE: Giudizi per direttissima di lavoratori di Sanza (Salerno) (4-13674) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	5475
ALPINO: Contributi per lavori di manutenzione al comune di Olcenengo (Vercelli) (4-13006) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	5470	BIAMONTE: Concessione assegno funerario alla vedova del pensionato Umberto Derosa da parte dell'ONPI (4-13890) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	5476
ALPINO: Denunce dei redditi IRPEF da parte dei pensionati (4-13149) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	5470	BINI: Limite alle iscrizioni degli alunni presso l'istituto professionale di agricoltura Marsano di Genova Sant'Illario (4-13926) (risponde GIACINTO URSO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	5476
ANGELINI: Sciopero del personale della nave <i>Kalimantan Mahogany</i> a Taranto (4-13922) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	5471	BORRROMEO D'ADDA: Indennità di trasferta godute dai capi stazione Vittorio Cusumano e Angelo Catanzano (4-11692) (risponde MARTINELLI, <i>Ministro dei trasporti</i> ) . . . . .	5477

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1975

PAG.	PAG.		
BORROMEO D'ADDA: Assunzioni all'INPS (4-13017) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	5477	GUARRA: Pratica di pensione dell'ex agente di custodia Alberto Porcaro (4-13445) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	5486
COSTAMAGNA: Revoca mandato di cattura nei confronti del deputato Alliata di Montereale (4-13430) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	5478	IANNIELLO: Assunzioni per concorso di personale delle categorie riservatarie presso l'ATAN di Napoli (4-12687) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	5486
DELLA BRIOTTA: Imposizione fiscale ai lavoratori frontalieri (4-13106) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	5478	LEZZI: Nomina consiglio di amministrazione della stazione zoologica di Napoli (4-11984) (risponde SPITELLA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	5487
DE LORENZO: Dichiarazioni del giudice Iginio Cappelli sul personale medico dei manicomi giudiziari (4-13377) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	5479	MERLI: Libera circolazione per i camion portacontenitori (4-13772) (risponde MARTINELLI, <i>Ministro dei trasporti</i> ) . . . . .	5488
DE VIDOVICH: Sull'esproprio dei terreni della fallita società Bufo e Mallardi da parte del sindaco di Duino Aurisina (Trieste) e sull'assunzione di quest'ultimo alla RAI-TV (4-13704) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	5480	MILIA: Concorso per passaggio di carriera di segretari principali del Ministero di grazia e giustizia (4-12722) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	5489
DE VIDOVICH: Vicenda giudiziaria del brigadiere di pubblica sicurezza Caucini (4-13914) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	5481	MIOTTI CARLI AMALIA: Norme della Carta sociale europea sulla retribuzione delle lavoratrici (4-13318) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	5489
DI NARDO: Attuazione delle norme per i versamenti INPS a Napoli (4-13035) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	5482	MIOTTI CARLI AMALIA: Liquidazione di competenze arretrate di taluni docenti del Veneto (4-13827) (risponde GIACINTO URSO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	5490
FERIOLI: Ratifica accordo italo-ungherese sul regolamento delle questioni finanziarie (4-12967) (risponde CATTANEL, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	5483	NICCOLAI GIUSEPPE: Disfunzione dei servizi microbiologici dell'ospedale civile di Lucca (4-13235) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	5494
FERRI MARIO: Situazione del personale delle ex case di cura INPS (4-13646) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	5483	NICCOLAI GIUSEPPE: Presunta appartenenza ai NAP di magistrati (4-13668) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	5494
FURIA: Corsi sperimentali di scuola media per lavoratori in provincia di Vercelli (4-12363) (risponde GIACINTO URSO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	5484	ORSINI: Sull'automazione dei servizi idroelettrici nel Bellunese (4-13428) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	5494
GIOMO: Convegno nazionale degli ispettori tecnici del Ministero della pubblica istruzione (4-13310) (risponde SPITELLA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	5485	PAZZAGLIA: Assunzione di manovali presso l'Azienda regionale sarda trasporti (4-13039) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	5495
GIOVANNINI: Difesa delle scuole da attentati eversivi politici (4-12773) (risponde GIACINTO URSO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	5485	POCHETTI: Uso degli impianti CONI insistenti su terre della scuola militare di equitazione da parte della popolazione di Monte Libretti (Roma) (4-12810) (risponde SARTI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> ) . . . . .	5495

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1975

	PAG.		PAG.
QUARANTA: Finanziamenti alla ditta Latte Silla di Silla (Salerno) (4-12212) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	5496	TASSI: Frequenza nella regione di residenza dei corsi abilitanti speciali per docenti (4-12882) (risponde SPITELLA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	5503
RENDE: Inquadramento in ruolo dei contrattisti ANAS della Salerno-Reggio Calabria e Palermo-Catania (4-02011) (risponde BUCALOSSI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> ) . . . . .	5496	TASSI: Presunti abusi edilizi in Rivolta D'Adda (Cremona) (4-12899) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	5503
ROBERTI: Licenziamenti nello stabilimento ETERNIT di Siracusa (4-11732) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	5498	TASSI: Allontanamento dall'incarico del preside dell'istituto tecnico industriale G. Marconi di Rovereto (Trento) (4-12970) (risponde GIACINTO URSO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	5504
RUSSO FERDINANDO: Assorbimento del personale MARI da parte dell'ANIC-Gela (Caltanissetta) (4-12725) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	5498	TASSI: Validità degli attestati di qualifica rilasciati dalle scuole regionali ENAIP in Emilia (4-13325) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	5505
SACCUCCI: Edilizia scolastica in provincia di Roma (4-13500) (risponde SPITELLA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	5499	TASSI: Intemperanza politica presso l'istituto tecnico industriale di Reggio Emilia (4-13462 e 4-13485) (risponde GIACINTO URSO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	5505
SACCUCCI: Carenze di impianti sportivi ad Ostia (Roma) (4-13502) (risponde SPITELLA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	5499	TASSI: Definizione pratica di pensione del cancelliere capo Antonino Accordinno (4-13486) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	5507
SCUTARI: Carenze di titolari di uffici di collocamento in provincia di Potenza (4-12290) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	5499	TASSI: Trattamento giuridico-economico del personale degli enti locali (4-13487) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	5507
SERVELLO: Atteggiamenti polemici del sindaco e del presidente della amministrazione provinciale di Pavia (4-13816) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	5500	TASSI: Riserva di posti per le categorie riservatarie nei concorsi per segretari giudiziari (4-14014) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	5508
TANTALO: Ripristino del collegamento ferroviario diretto Roma-Potenza (4-12548) (risponde MARTINELLI, <i>Ministro dei trasporti</i> ) . . . . .	5500	TOZZI CONDIVI: Comitato tecnico nella facoltà di lettere e filosofia all'università G. D'Annunzio di Chieti (4-13386) (risponde SPITELLA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	5508
TANTALO: Sistemazione alveo fiume Tevere (4-13449) (risponde BUCALOSSI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> ) . . . . .	5501	TRANTINO: Licenziamento della professoressa Maria Giarruso dell'istituto tecnico commerciale di Vizzini (Catania) (4-13142) (risponde GIACINTO URSO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	5509
TASSI: Indennità premio di servizio INADEL a Medoro Pagani (4-12525) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	5501	TRIPODI GIROLAMO: Permesso di partecipare alle elezioni del 15 giugno 1975 agli emigrati in cassa integrazione nella Repubblica federale tedesca (4-13667) (risponde GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	5510
TASSI: Dichiarazioni sull'aborto del segretario nazionale del partito radicale Gianfranco Spadaccia (4-12582) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	5502	VALENSISE: Trasferimento presso l'ufficio di leva del comandante dei vigili urbani di Polistena (Reggio Calabria) (4-13752) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	5510
TASSI: Sul collocamento a riposo del medico Enrico Torre, dipendente dell'INAM di Piacenza (4-12597) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	5502		
TASSI: Arredi della « villa delle intercettazioni » (4-12878) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	5503		

ALFANO. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che dal 1° aprile 1975, la nota fabbrica tedesca di automobili Volkswagen, abbia deliberato il licenziamento di ben 47 mila unità, dei 110 mila lavoratori occupati, tra i quali — a quanto risulta — sono stati colpiti da detto provvedimento anche molti lavoratori italiani emigrati.

Quali interventi si propongano di svolgere a tutti i livelli per la necessaria tutela della nostra manodopera gettata sul lastrico e per offrire ai lavoratori italiani, travolti dal massiccio licenziamento, quella indispensabile assistenza materiale e morale, che la sensibilità del Governo non vorrà negare.

(4-13198)

RISPOSTA. — Da oltre un anno la repubblica federale di Germania attraversa un periodo di crisi economica e occupazionale.

I disoccupati registrati alla fine di febbraio 1975, erano 1.183.500 e di questi 31.891 erano gli italiani residenti nella Repubblica federale.

I settori maggiormente colpiti restano sempre: l'automobilistico, l'edile e il metallurgico.

In questo quadro viva preoccupazione ha destato la decisione presa dal consiglio di amministrazione della Volkswagen di separarsi da circa 25 mila suoi dipendenti entro il 1976 secondo la seguente distribuzione: 5.900 a Wolfsburg (dove sono occupati 3.680 italiani), 3.900 ad Hannover (242 italiani occupati), 1.500 ad Emden (cinque italiani occupati), 850 a Braunschweig (47 italiani occupati), 2.300 a Kassel (124 italiani occupati), 3 mila a Salzgitter (139 italiani occupati), 5.400 presso la AUDI-NSU a Ingolstadt e a Neckarsulm (460 italiani occupati) e 1.350 a Bruxelles.

Il presidente della Volkswagen ha inoltre annunciato che le aziende AUDI-NSU di Heilbronn e Neuenstein (zona di Neckarsulm) verranno chiuse, ma ha per altro precisato che si cercherà di dare ad esse una diversa destinazione produttiva al fine di trovare una possibilità di reimpiego per coloro che vi sono attualmente occupati.

Nell'illustrare le modalità di contrazione delle forze occupate, Schmucker ha dichiarato che solo 10 mila unità verranno sicuramente licenziate, mentre l'ulteriore riduzione di 15 mila persone potrebbe essere la conseguenza del perdurare dell'attuale crisi aziendale.

Gran parte dei licenziamenti previsti verrà effettuata entro la fine dell'anno 1975. L'esodo dovrebbe essere alimentato anche dal programma di pensionamento anticipato in atto dal 1974 e che dovrebbe concludersi entro il 1975.

In merito a quest'ultimo punto giova sottolineare che questo Ministero fin dal 1974 impartì precise istruzioni a tutti gli uffici consolari competenti perché, tra l'altro, sconsigliassero i nostri connazionali di accettare l'autolicensing in tutti quei casi in cui essi non fossero sicuri di trovare un nuovo adeguato impiego.

Tali direttive ed istruzioni vengono rigorosamente applicate anche nell'attuale nuova crisi che ha investito la Volkswagen.

Oltre a ciò, la nostra ambasciata in Bonn e la rappresentanza italiana presso la CEE a Bruxelles continuano i loro contatti con le competenti autorità della repubblica federale di Germania allo scopo di evitare che gli autolicensing vengano incoraggiati con criteri discriminatori e, in particolare, in contrasto coi regolamenti comunitari che, tra l'altro, sanciscono la parità di trattamento con i lavoratori nazionali.

Altre misure sono state predisposte al fine di evitare o alleviare ai nostri connazionali i disagi derivanti dal licenziamento.

Il nostro consolato generale in Stoccarda ha preso, di recente, contatti col direttore del locale ufficio del lavoro per l'apertura a Heilbronn e nelle località vicine di corsi di formazione professionale per i disoccupati italiani della AUDI-NSU onde consentire il loro reinserimento in altre attività produttive o nella stessa AUDI-NSU una volta ristrutturata.

La stessa impresa ha dato assicurazione che, a quei connazionali che dovessero essere colpiti dal licenziamento, sarà consentito di usufruire dell'alloggio aziendale per un periodo minimo di 4-6 settimane.

Allo stato attuale è da rilevare altresì che i nostri lavoratori sono per la maggior parte addetti in settori che non dovrebbero essere particolarmente colpiti dai programmi di ristrutturazione dell'azienda.

Data la gravità della situazione alla Volkswagen, i servizi competenti continueranno ovviamente a seguire con particolare attenzione le sue ripercussioni sui nostri lavoratori colà occupati.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri:* GRANELLI.

ALFANO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere — in ordine alla illecita e truffaldina attività svolta da una cosiddetta associazione turistica lombarda, operante nel comune di Varese, la quale ha organizzato crociere e soggiorni turistici in Marocco, Tunisia e Jugoslavia, inducendo poi i partecipanti — come da denuncia di alcuni professionisti e commercianti tarantini — a trattenersi in diverse sale da gioco e provocando, sempre a carico dei sollecitati, perdite rilevanti di ingenti somme di danaro — quali interventi il ministro si proponga di svolgere presso altre analoghe organizzazioni truffaldine, operanti in numerose città, sotto l'usbergo di una fasulla attività turistica, che si propongono invece come unico fine quello di truffare gli adescati partecipanti a viaggi e crociere, ignari della trappola nella quale sono destinati a cadere. (4-13400)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, sui trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo e di industria alberghiera, non è dato allo scrivente Ministero alcun intervento diretto sugli enti ed associazioni operanti nel settore turistico.

È stato comunque interessato l'ente provinciale per il turismo di Varese che ha comunicato di aver esperito indagini *in loco* per accertare l'esistenza dell'associazione menzionata dall'interrogante senza poter acquisire alcun dato probatorio al riguardo.

L'ente ha tuttavia assicurato che non mancherà di continuare a svolgere il proprio interessamento in proposito.

*Il Ministro:* SARTI.

ALFANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — in ordine allo sconcertante rapimento della piccola Rosa Napolitano, agevolato dalla irresponsabile negligenza del personale in servizio presso la clinica pediatrica della prima facoltà di medicina in Napoli, che ebbe a consegnare la piccola stessa a falsi genitori presentatisi come tali, ed ai quali non venne richiesto in alcun modo di comprovare, con opportuna documentazione, la vera identità e i titoli a sostegno del prelievo della bimba —:

quali risultati abbiano conseguito le indagini svolte dalle forze dell'ordine e della magistratura per addivenire al recupero della bimba rapita ed alla identificazione dei rapitori;

quali provvedimenti siano stati assunti, nelle sedi competenti, a carico dei responsabili favoreggiatori di tanto clamoroso episodio che ha turbato ed allarmato vivamente l'opinione pubblica della Campania;

quali interventi si proponga di sollecitare presso gli organi competenti, per ottenere che abbia termine una volta per tutte la deplorabile condotta di lassismo e di irresponsabilità, anche a livello dirigenziale, che viene denunciata ogni giorno a carico dei nosocomi di questa provincia. (4-13407)

RISPOSTA. — La procura della Repubblica di Napoli ha testualmente riferito, in merito all'episodio segnalato nella interrogazione, quanto appresso.

Napolitano Rosa, da Cicciano (Napoli), nata da parto gemellare il 3 gennaio 1975, venne ricoverata presso la clinica pediatrica della prima facoltà dell'università di Napoli in data 18 febbraio 1975 per iperpiressia e vomito in gemello di basso peso alla nascita.

I di lei genitori, com'è emerso dall'inchiesta giudiziaria tuttora in corso, sono stati a visitare la piccola non più di una volta la settimana, trattenendosi in clinica pochissimo tempo e mai chiedendo notizie della figliola alla dottoressa preposta alla sala terza del reparto scuola ov'era degente la piccola, o ad altri medici che avevano la cura della ricoverata. Sicché gli stessi genitori erano sconosciuti a quasi tutto il personale.

L'ultima volta che detti genitori visitarono la piccola fu l'11 marzo 1975 e, pur a conoscenza delle decretate dimissioni per completo ristabilimento della bimba, decisero di ritirla dalla clinica il successivo martedì 12. In tale lasso di tempo due donne ed un uomo, presentatisi alla sala terza del detto reparto scuola e qualificatisi per genitori della Napolitano all'allieva infermiera professionale Rotello Antonietta, ebbero a visitare ed a trattenersi presso la piccola — nell'orario di visita — i giorni 13 (giovedì), 15 (sabato) e 16 (domenica) marzo 1975. Il 16 marzo 1975, senza mostrare fretta alcuna, e persino trattenendosi fuori orario di visita per consentire alla bimba di prendere la poppata, le suddette tre persone,

che già dal giorno 13 erano al corrente dello stato di dimissione della Napolitano Rosa e che ebbero contatti con la sola allieva Rotello anche nei giorni successivi, ottennero dalla Rotello e dalla infermiera professionale Giuliano Lucia (che di fatto sovrintendeva ai servizi del reparto in quanto — essendo giorno festivo: domenica — non era in servizio alcun sanitario, tranne il medico di guardia), cui la Rotello in buona fede rappresentò la qualità dei richiedenti, la consegna della piccola Napolitano.

Di tanto informato poco dopo dalla Giugliano il medico di guardia — dottor Torino Gaetano — fece annotazione nell'apposito registro segnando la data 16 marzo 1975 nella colonna di uscita per dimissione.

Il 18 marzo 1975, nell'orario di visita, i genitori della Napolitano, presentatisi per ritirare la piccola, ebbero l'amara sorpresa di apprendere che la stessa era stata ritirata due giorni prima dai presunti genitori.

L'approfondita indagine giudiziaria — diretta ad accertare ogni responsabilità in ordine all'occorso — non ha finora consentito di acquisire alcun utile elemento.

Sono stati interrogati tutti i sanitari della clinica pediatrica (compreso il direttore professor Nuraro e l'aiuto professor Esposito), le infermiere, le puericultrici, le allieve ed ogni altra persona che direttamente od indirettamente potevano avere avuto contatti con la piccola, con i di lei genitori o con gli ignoti che ebbero a sottrarre la bimba dalla clinica.

È stato anche fatto un *identikit* di una delle due donne che con l'uomo ritirarono dalla clinica la Napolitano e lo stesso è stato pubblicato sui quotidiani, ma senza esito.

È certo, comunque, che la Rotello non conosceva i veri genitori della piccola e non v'è motivo per escludere la di lei buona fede nella vicenda.

Certamente la Napolitano venne dimessa con leggerezza della Giugliano che avrebbe dovuto far intervenire il medico di guardia per accertare l'identità dei presunti genitori della bimba. Ma la stessa Giugliano versò in buona fede in quanto dalla Rotello le era stato detto che i richiedenti erano genitori della Napolitano.

Quanto agli eventuali provvedimenti a carico del personale della clinica, essi esulano dalla competenza dell'autorità giudiziaria.

Il dicastero della pubblica istruzione ha per altro trasmesso una relazione del diret-

tore della clinica pediatrica dalla quale risulta, tra l'altro, che un provvedimento di sospensione dal servizio adottato nei confronti della infermiera professionale Lucia Giugliano è stato successivamente revocato in attesa dei risultati dell'inchiesta amministrativo-giudiziaria, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 aprile 1947, n. 237.

Nella stessa relazione si legge che l'autorità giudiziaria nello svolgimento delle indagini sul caso ha interrogato tutto il personale che presta servizio nel reparto dell'istituto di clinica pediatrica della prima facoltà, controllando il regime di organizzazione e di assistenza che esiste nell'istituto.

*Il Ministro di grazia e giustizia:*  
ORONZO REALE.

ALFANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

se intenda disporre, attraverso accurate indagini delle forze dell'ordine, che siano identificati e denunciati gli ignoti distruttori dei residui platani, che vanno cadendo nottetempo sotto la implacabile cesoia di criminali nemici del verde nei quartieri di Marechiaro e del Vomero a Napoli;

quali interventi intenda svolgere nelle opportune sedi per ottenere dagli organi competenti una più efficace tutela di queste secolari piante e per scongiurare il ripetersi di criminali atti del genere che attentano al paesaggio e concorrono all'aggravarsi dello stato di inquinamento della città di Napoli. (4-13694)

RISPOSTA. — Nulla risulta in merito agli episodi vandalici che, secondo quanto segnalato dall'interrogante, sarebbero stati consumati a Napoli, ai danni del verde cittadino, distruggendo gli ultimi platani esistenti nella zona di Marechiaro.

Per quanto concerne il quartiere Vomero, al commissariato di pubblica sicurezza è stata di recente segnalata la distruzione di una pianta di lagerstroemia in via De Mura e di un albero della famiglia delle acacie al viale Michelangelo.

Nell'informare di tali fatti l'autorità giudiziaria, gli organi di polizia hanno, comunque, provveduto ad intensificare, nella zona in questione, i servizi di vigilanza anche a tutela del patrimonio naturale.

*Il Ministro:* GUI.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1975

ALFANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere a quali urgenti ragioni di Stato e a quali orientamenti di opportunità si sia ispirato il Governo italiano nel rivolgere — al ministro degli affari esteri dell'URSS, A. Gromiko, per altro membro dell'ufficio politico del comitato centrale del partito comunista sovietico — l'invito a compiere una visita ufficiale in Italia nei giorni 27 e 28 giugno 1975, proprio mentre il nostro paese attraversa uno dei momenti più delicati e difficili della vita politica nazionale e quando ancora non si è spenta la eco delle diatribe e delle polemiche conseguenti ai risultati della più recente e così rovente consultazione popolare; nonché per sapere per quali motivi il ministro degli affari esteri ed il Governo non abbiano ritenuto etico, opportuno e doveroso informare preventivamente il Parlamento di tale passo, che è destinato sicuramente a produrre una particolare sensazione nel paese e non imprevedibili turbamenti dell'opinione pubblica, con le conseguenze di ipotizzabili episodi di disordine. (4-13946)

RISPOSTA. — La visita del ministro Gromiko si inquadra nel protocollo sulle consultazioni, italo-sovietico, che fu firmato a Mosca nell'ottobre 1972 e che prevede regolari scambi di visite tra i ministri degli affari esteri dei due paesi. Sulla base di tale protocollo furono effettuate, nel corso del 1974, la visita del ministro Gromiko a Roma nel febbraio 1974 e quella dell'allora ministro degli affari esteri Moro a Mosca, nel luglio 1974.

In occasione di quest'ultima visita fu rivolto al ministro degli affari esteri sovietico Gromiko l'invito ad effettuare una visita ufficiale in Italia la cui data, come è consuetudine, fu concordata successivamente per le vie diplomatiche, tenendo conto degli impegni internazionali e di Governo dei ministri degli affari esteri dei due paesi.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri:* CATTANEI.

ALIVERTI. — *Ai Ministri degli affari esteri e delle finanze.* — Per sapere se ritengano necessario ed urgente affrontare e risolvere il grave problema dell'imposizione fiscale a carico di oltre quarantamila lavoratori frontalieri lombardi, piemontesi ed altoatesini, concernente le trattenute operate

dagli uffici elvetici sugli stipendi corrisposti; nonché quello rappresentato dal trasferimento automatico delle somme di ristorno ai comuni interessati, secondo l'accordo siglato il 4 ottobre 1974 dai due governi e non ancora sottoposto al Parlamento per la ratifica; mentre si avvicina la scadenza del 30 aprile 1975, per la presentazione della dichiarazione dei redditi, senza che siano stati chiariti i dubbi e le perplessità circa la parificazione dei frontalieri ai lavoratori emigranti, situazione che, ponendo in atto uno sperequativo criterio di trattamento tra i cittadini, determina un diffuso stato di disagio. (4-13278)

RISPOSTA. — Il problema della doppia imposizione dei lavoratori frontalieri, derivante in particolare dalla nuova disciplina fiscale italiana, ha costituito da tempo oggetto di attenzione da parte di questo Ministero, che si è adoperato perché si potesse giungere ad intese specifiche sulla materia con la controparte svizzera, che riconoscesse la speciale situazione dei lavoratori frontalieri. Si è così giunti alla stipulazione del noto accordo relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine che prevede l'assoggettamento fiscale del frontaliere da parte della Svizzera e nello stesso tempo stabilisce il ristorno da parte elvetica, a favore dei comuni italiani di frontiera di una quota parte delle imposte percepite.

A tal proposito, va per altro ricordato che, nonostante da parte italiana si insista sul contenuto e sulla motivazione sociale delle intese, da parte svizzera l'operatività dell'accordo è considerata in stretto collegamento con lo sviluppo delle trattative per giungere alla stipulazione della convenzione contro le doppie imposizioni.

Tale connessione e la complessa problematica attinente anche ai metodi di ripartizione dei fondi di ristorno hanno evidentemente richiesto attenti studi dell'intera materia e tempi di riflessione.

In ogni modo, il problema di evitare, nell'attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, un duplice onere fiscale ai lavoratori interessati è stato affrontato sin dal primo momento e portato avanti con gli altri dicasteri competenti. Dopo approfonditi esami, si è così potuti giungere — proprio nella considerazione della fisionomia di lavoratore all'estero del lavoratore frontaliere —

alla esenzione cui l'interrogante fa riferimento.

I lavoratori frontalieri contemplati nell'accordo italo-svizzero non dovranno pertanto presentare dichiarazione, per i redditi percepiti in Svizzera. Resta evidentemente fermo l'obbligo di denuncia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'ILOR relativamente ad altri proventi percepiti in Italia.

Per quanto concerne per altro lo stato della ratifica dell'accordo intervenuto con le autorità elvetiche, si precisa che il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 16 aprile 1975.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: GRANELLI.*

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del malcontento di un gruppo di insegnanti di economia pratica e lavori femminili presso l'istituto tecnico femminile di Reggio Calabria, alle quali, immesse nei ruoli ex articolo 17 della legge n. 477, viene corrisposto, dal capo dell'istituto, lo stipendio sulla base del parametro 165. E ciò, malgrado le suddette insegnanti, incluse nelle graduatorie della legge n. 603, abbiano chiesto al capo dell'istituto ed al provveditore agli studi di Reggio Calabria la corrispondenza dello stipendio sulla base del parametro 307, ai sensi e per gli effetti della circolare ministeriale 30 novembre 1974, numero 303, chiarificatrice del terzo comma dell'articolo 17 della legge n. 477.

Per sapere se ritenga opportuno ed urgente intervenire presso le suddette autorità per fare in modo che le istruzioni ministeriali vengano osservate. (4-13173)

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Reggio Calabria, interpretando in via analogica le disposizioni contenute nella circolare del 30 novembre 1974, n. 303, ha autorizzato il locale istituto tecnico femminile ad attribuire, al personale insegnante tecnico-pratico, immesso in ruolo ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, lo stipendio corrispondente al parametro 243; a favore degli interessati il provveditore agli studi ha ritenuto, infatti, di valutare nel ruolo C otto anni di servizio virtualmente considerati di ruolo B, per effetto del diritto alla nomina prevista dalla legge 25 luglio 1966, n. 603.

Si soggiunge, ad ogni modo, che allo stato attuale la materia del trattamento economico, dovuto al personale docente immesso in ruolo con decorrenza 1° ottobre 1974 per effetto di leggi speciali o per vincita di concorso, è stata disciplinata dalla circolare di questo Ministero del 19 giugno 1975, n. 157, alle cui disposizioni dovrà, quindi, uniformarsi il suindicato provveditore agli studi nel determinare nuovamente la posizione del personale cui ha fatto riferimento l'interrogante.

*Il Sottosegretario di Stato: GIACINTO URSO.*

ALPINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se e quali provvedimenti intenda assumere in corrispondenza alle richieste avanzate con lettera in data 6 marzo 1974, n. 491, dal comune di Olcenengo (Vercelli), il quale ha necessità di ottenere i contributi di legge per lavori di manutenzione straordinaria indispensabili alla casa comunale e alle scuole elementari. Trattandosi di comune con bilancio in disavanzo, suscettibile di aggravamento, l'intervento dello Stato appare degno di prioritaria sollecita attenzione. (4-13006)

RISPOSTA. — Con provvedimento in corso, questo Ministero ha concesso al comune di Olcenengo un contributo straordinario di lire 4 milioni per la riparazione della sede municipale e delle scuole elementari.

*Il Ministro: GUI*

ALPINO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — Per sapere se e come intendano agevolare lo adempimento della denuncia dei redditi IRPEF, entro il 30 aprile 1975, da parte dei moltissimi pensionati che, disponendo anche di altri redditi, devono certificare lo importo lordo e netto degli assegni di pensione percepiti.

Appare opportuno disporre, per prevenire massicce code di richiedenti agli sportelli e gli inevitabili ritardi sul termine prescritto, che l'INPS ed altri enti pensionistici mandino d'ufficio a tutti la dichiarazione necessaria o quanto meno si organizzino per rispondere anche alle richieste fatte per posta. (4-13149)

RISPOSTA. — La questione indicata nell'interrogazione ha costituito, a suo tempo, oggetto di trattative tra l'Amministrazione delle poste e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Con un comunicato inviato per tempo a tutti gli uffici pagatori, l'INPS ha portato a conoscenza degli interessati che dal 15 aprile 1975 in poi, i titolari di pensione delle categorie Vo e Vr e dal 22 aprile in poi i titolari delle altre categorie di pensione, potevano rivolgersi agli uffici pagatori stessi per ritirare i certificati (modello 101) attestanti l'ammontare delle rate di pensione erogate e delle eventuali ritenute operate sulle medesime nel corso dell'anno 1974.

Di quanto sopra, inoltre, l'Istituto ha dato la massima divulgazione sia attraverso comunicati stampa, pubblicati su tutti i quotidiani a carattere nazionale, nonché su quelli a tiratura provinciale e regionale, sia attraverso le agenzie di stampa ADN Kronos, ANSA e Italia, sia, infine, tramite la radio e la televisione.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* TOROS.

ANGELINI, SIGNORILE E BALLARIN.  
*Ai Ministri dell'interno, della marina mercantile, della difesa e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se:

1) intendano aprire un'inchiesta, in ragione di quanto interessa il proprio Ministero, per punire eventuali responsabilità per quanto accaduto nel porto di Taranto in occasione dello sciopero del personale imbarcato sulla nave filippina *Kalimantan Mahogany* e della partenza della nave che ha tagliato i cavi lasciandoli a mare e portando con sé gli indumenti personali del personale in sciopero;

2) sia lecito che la polizia si dichiari impotente di agire di fronte al fatto che in territorio italiano sia stato possibile sequestrare personale a bordo impedendo di farlo scendere a terra;

3) l'accertamento della partecipazione del personale allo sciopero sia compito del sindacato o della polizia;

4) in un porto italiano la capitaneria di porto possa dare i documenti di libera pratica, senza garanzie della vita in mare, mancante metà del personale a bordo e sapendo del boicottaggio dei servizi di porto (piloti-rimorchiatori);

5) la polizia e la capitaneria di porto, nella condizione denunciata dai sindacati,

abbia fatto il loro dovere nel permettere di far imbarcare altro personale per sostituire il personale in sciopero;

6) l'Italsider di Taranto sia autorizzato a servirsi di navi-ombra per l'approvvigionamento del suo materiale. (4-13922)

RISPOSTA. — La motonave *Kalimantan Mahogany* battente bandiera panamense, appartenente alla *KM Shipping company LIT* di Panama con 26 persone di equipaggio, tutte di nazionalità filippina, tranne uno di nazionalità giapponese, è giunta nel porto di Taranto il 9 giugno 1975, proveniente da Bagnoli (Napoli) con un carico di 3.065 tonnellate di florina per lo stabilimento Italsider.

L'11 giugno 1975, la locale sezione della FILM, aderente all'*International transport workers federation - ITF* di Londra, informava la locale capitaneria di porto che l'equipaggio della motonave aveva proclamato lo sciopero dalle ore 17 dello stesso giorno per rivendicare l'applicazione dell'accordo ITF.

Dei componenti dell'equipaggio, 13 aderivano allo sciopero e scendevano a terra, mentre il comando di bordo faceva rientrare lo scalandrone, considerando l'allontanamento dei marittimi come abbandono della nave.

Il 18 giugno 1975, giungeva a Taranto il console generale della repubblica di Panama in Napoli, avente giurisdizione anche per le navi della bandiera che toccano i porti della Puglia, regolarmente accreditato presso il Governo italiano, per rendersi conto degli eventi occorsi.

Con l'occasione, il predetto console generale visitava, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 185 del codice della navigazione, le carte di bordo e concedeva, ai sensi dell'articolo 377 del regolamento di esecuzione allo stesso codice, il previsto nulla osta consolare per il rilascio del permesso di partenza da parte dell'autorità marittima di Taranto.

Inoltre, lo stesso console faceva pervenire alla capitaneria di porto una dichiarazione attestante che l'equipaggio rimasto a bordo della nave era sufficiente ed idoneo alla condotta della stessa, anche ai fini della sicurezza della navigazione, sollevando l'autorità marittima italiana da ogni responsabilità in ordine al rilascio del permesso di partenza.

Il comandante della nave, infine, con lettera vistata dal console, faceva conoscere la composizione dell'equipaggio con l'indicazione delle mansioni espletate a bordo e si assumeva, nel contempo, ogni responsabilità in ordine alla condotta della navigazione, considerando l'equipaggio stesso sufficiente per numero e qualifiche.

La capitaneria di porto, ritenendo che la nave, partendo, avrebbe lasciato a terra i 13 marittimi scioperanti, ne informava il commissariato di pubblica sicurezza, il quale, non rilevando alcuna violazione alle leggi relative al soggiorno degli stranieri in Italia, rilasciava il relativo nulla-osta, di sua competenza.

La capitaneria di porto concedeva le spedizioni alla motonave per il porto di Ceuta, ai sensi degli articoli 179 del codice della navigazione e 377 del relativo regolamento, consegnando, come di consueto, il relativo permesso di partenza, all'agente della nave.

Alle ore 23,15 del giorno 19, il comandante della stessa nave faceva tagliare gli ormaggi e, senza l'ausilio del pilota, si allontanava dal porto, contravvenendo alle disposizioni vigenti circa il pilotaggio obbligatorio nel porto di Taranto.

In proposito, si fa presente che le locali federazioni marinare avevano inviato ai piloti, ai rimorchiatori ed agli ormeggiatori una lettera, invitandoli ad astenersi dal prestare assistenza alla nave in caso di partenza.

Al momento del distacco del piroscalo dal molo, il marittimo Ruben Salonga lasciava il gruppo dei colleghi scioperanti, si gettava in mare per raggiungere la nave e partiva con essa.

Pertanto, nei confronti del comandante è stato elevato verbale di contravvenzione per violazione dell'articolo 87 del codice della navigazione e del decreto 12 luglio 1974, n. 47, riguardante l'obbligo del pilotaggio nel porto di Taranto.

Il pretore, cui è stato trasmesso il verbale citato, veniva anche informato dell'accaduto.

I 12 marittimi filippini rimasti a Taranto, a spese della società armatrice della nave, sono stati trasportati a Roma con *pullman* e quindi, con l'assistenza del consolato delle Filippine, sono stati fatti rimpatriare il 23 giugno 1975, in aereo alla volta di Manila.

*Il Ministro dell'interno:* GUI.

ANGELINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga di sollecitare la riliquidazione, ai sensi della legge n. 336 del 1970, della pensione dell'ex operaio Francesco Castagna, nato il 3 ottobre 1903, già dipendente dal commissariato della marina mercantile di Taranto, titolare del certificato di iscrizione n. 4897739 (posizione assicurativa n. 136545). (4-14059)

RISPOSTA. — Il ritardo nella definizione della pratica cui si riferisce l'interrogante è stato causato dal fatto che, per omissione materiale, mancavano alcuni dati sulla copia del foglio matricolare allegata al decreto concessivo della pensione. Ciò ha provocato un rilievo della Corte dei conti.

Si è provveduto alla rettifica e si attende ora la registrazione del provvedimento.

*Il Ministro:* FORLANI.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se, al riguardo dell'ultimo concorso notarile indetto con decreto ministeriale 17 ottobre 1973, i cui elaborati scritti avrebbero dato soltanto 116 concorrenti idonei per sostenere gli esami orali, pur essendovi 150 posti a concorso, reputi opportuno estendere l'idoneità agli esami orali per i rimanenti 34 posti.

Si osserva che detta estensione andrebbe incontro all'esigenza ampiamente avvertita che la popolazione italiana possa fruire di un congruo numero di notari, tale da ricoprire almeno in parte le numerose sedi scoperte, anche in relazione al fatto che l'ultima revisione tabellare risale ad oltre otto anni or sono, pur essendo nel frattempo notevolmente incrementati sia la popolazione sia il volume degli affari. (4-13158)

RISPOSTA. — Circa la richiesta contenuta nella interrogazione di estendere — in relazione al concorso in atto per 150 posti di notaio — l'idoneità agli esami orali per i rimanenti 34 posti, essendo stati ammessi alle prove orali solo 116 aspiranti, si osserva che l'ammissione a dette prove nei concorsi di cui trattasi è disciplinata da precise norme non suscettibili di deroga. Infatti l'articolo 24 ultimo comma del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dispone che per l'ammissione agli orali nei concorsi concernenti la nomina a notaio il concor-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1975

rente deve aver riportato almeno 30 punti (su 50) in ciascuna delle prove scritte e non meno di 105 punti (su 150) nel complesso delle prove medesime.

Nella specie, come si è accennato, i candidati che hanno conseguito la predetta votazione sono 116 e solo essi possono, conseguentemente, sostenere le prove orali del concorso.

*Il Ministro:* ORONZO REALE.

BARCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali non siano stati ancora rilevati e resi noti all'inizio del 1975, i dati concernenti i salari di fatto, l'occupazione e gli orari di lavoro nell'industria relativi ai primi trimestri del 1974 e per conoscere questi dati. (4-12208)

RISPOSTA. — Nel rendere noto all'onorevole interrogante che sono stati già pubblicati i dati sull'occupazione, sui salari di fatto e sugli orari di lavoro nell'industria relativi ai primi tre trimestri del 1974, si fa presente che il ritardo con il quale si provvede alla pubblicazione dei dati in questione è da attribuirsi a varie difficoltà incontrate in sede di rilevazione e, in particolare, alla non tempestiva e precisa compilazione dei questionari da parte delle aziende, alla carenza di personale presso gli ispettorati del lavoro incaricati della raccolta e verifica dell'esattezza delle informazioni ed ai maggiori tempi richiesti dal servizio di corrispondenza postale.

Si assicura, tuttavia, l'onorevole interrogante che questo Ministero ha allo studio la revisione del lavoro statistico e la ristrutturazione del relativo servizio nel cui ambito dovrà trovare idonea soluzione il problema della tempestiva disponibilità dei dati.

*Il Ministro:* TOROS

BELCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come intenda fare fronte alla cronica insufficienza degli stanziamenti governativi e all'enorme ritardo negli accreditamenti degli importi assegnati all'università di Trieste; considerato che in forza delle misure urgenti per l'università vengono assunti nuovi impegni ai quali sono chiamati a far fronte gli atenei sup-

plendo all'intervento dell'amministrazione centrale, l'interrogante chiede quali provvedimenti immediati il Ministero abbia preso o intenda prendere soprattutto per corrispondere agli impegni derivanti dai rapporti di pubblico impiego instaurati con i vincitori dei concorsi a qualsiasi livello; e come intenda intervenire con uguale immediatezza per assicurare le retribuzioni di contrattisti e borsisti che hanno assunto servizio a seguito delle misure urgenti già ricordate; consta infatti all'interrogante che l'università di Trieste, per avere anticipato le retribuzioni a personale assunto dallo Stato, ma non ancora restituiti dall'amministrazione, è creditrice di circa 800 milioni nei confronti dello Stato medesimo, situazione questa che rischia di paralizzare letteralmente la vita dell'ateneo. (4-12225)

RISPOSTA. — In merito alla situazione finanziaria creata nell'università di Trieste e segnalata dall'onorevole interrogante, questo Ministero autorizzò a suo tempo la università stessa a chiedere un'anticipazione bancaria di lire un miliardo per fronteggiare le più urgenti necessità.

Recentemente in occasione della ripartizione dei contributi che annualmente questo Ministero assegna ai vari istituti universitari, alla citata università è stato concesso — per il 1975 — il contributo per il funzionamento nella misura di lire un miliardo e 250 milioni, con un aumento rispetto al 1974 (1.094 milioni) di 156 milioni.

Fra breve verranno pure concessi i contributi relativi alle attrezzature e alla ricerca scientifica.

*Il Sottosegretario di Stato:* SPITELLA.

BERNARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere il suo pensiero in ordine alla perseverante inosservanza, a Roma, dell'articolo 10 della legge 12 giugno 1973, n. 349, relativamente alla ripartizione dei titoli tra i pubblici uffici.

Risulta infatti all'interrogante che nonostante siano stati raggiunti accordi tra le aziende di credito e il consiglio notarile di Roma, previsti dall'ultimo comma del predetto articolo 10, per una equa ripartizione dei titoli di credito tra tutti i notai (sembra che non potesse superare il tetto di 1500 titoli cadauno) in effetti tale accordo non è stato mai applicato, per cui vi sono notai cui vengono affidate varie migliaia

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1975

di titoli di credito ed altri che non superano le centinaia con una sperequazione che andrebbe senz'altro eliminata per ragioni di elementare giustizia distributiva prima ancora che per rispetto alla legge. (4-13871)

**RISPOSTA.** — Secondo le notizie fornite, sul contenuto della interrogazione, dal consiglio notarile dei distretti riuniti in Roma, Velletri e Civitavecchia, risulta quanto appresso.

Sin dall'ottobre 1973, dopo l'entrata in vigore della legge 12 giugno 1973, n. 349, sui protesti cambiari, il predetto consiglio notarile prese — tramite l'associazione bancaria italiana — gli opportuni accordi con le aziende di credito operanti in Roma affinché i titoli cambiari riservati alla categoria dei notai fossero ripartiti in misura uguale tra i notai della sede di Roma che già svolgono, o chiedessero di svolgere, l'ufficio dei protesti. Nessuna sperequazione è stata sinora segnalata o lamentata dal consiglio notarile. Il consiglio medesimo ha comunque assicurato che con l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della menzionata legge del 1973, n. 349, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, non mancherà di eseguire il controllo previsto dall'articolo 7 del suddetto regolamento anche al fine di conseguire da parte delle aziende di credito il rispetto della equanime ripartizione dei titoli tra i notai e, da parte dei notai, il rifiuto a ricevere una quantità di titoli che ecceda — a scapito dei colleghi — la media spettante a ciascuno di essi.

*Il Ministro:* ORONZO REALE.

**BERNINI E RAFFAELLI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravi difficoltà che si verranno a creare con la soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette della circoscrizione di Cecina (Livorno) (e il suo trasferimento nell'ambito dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Livorno) disposto con decreto ministeriale del ministro delle finanze del 24 settembre 1974, senza alcuna consultazione con la Regione, in contrasto con gli impegni assunti in Parlamento e con le proposte di riduzione e di unificazione dei vari uffici distrettuali delle imposte avanzate dalla giunta regio-

nale della Toscana; e che la soppressione e il trasferimento di tale ufficio distrettuale — per l'ampiezza della circoscrizione territoriale (oltre a Cecina comprende i comuni di Castagneto Carducci, Bibbona, Rosignano Marittimo e Sassetta (Livorno)), per il numero degli abitanti che vi risiedono (circa 70 mila), e per la mole degli atti che espleta (oltre 18 mila per un complesso di più di tre miliardi di lire nel solo 1973) — anziché portare ad una maggiore funzionalità e ad una riduzione dei costi dei servizi, rischia di provocare una loro eccessiva concentrazione, aggravando lentezze e disfunzioni nel disbrigo delle pratiche, accrescendo il distacco dagli utenti e accentuando le difficoltà di introiti per l'erario e i disagi e i sacrifici per le popolazioni.

Gli interroganti, perciò, chiedono se si ritenga opportuno e necessario sospendere l'attuazione di un sì grave e disorganico provvedimento per arrivare sollecitamente — come richiesto dalle amministrazioni locali e dalla regione Toscana — all'esame e ad un positivo accoglimento delle proposte avanzate dalla giunta regionale, affinché la ristrutturazione degli uffici distrettuali delle imposte dirette tenga conto della concreta realtà economica e sociale e sia effettivamente volta — come è nel disposto della legge — allo snellimento e al miglioramento dei servizi nell'interesse dei cittadini e ad una migliore funzionalità dello Stato democratico. (4-11784)

**RISPOSTA.** — Sul problema, sia generale che particolare, che il documento all'esame ripropone all'attenzione dell'Amministrazione, il Governo ha avuto modo in varie occasioni di far conoscere il proprio pensiero ed i suoi propositi, sempre richiamandosi agli obiettivi di riforma presenti nello spirito e nella lettera del nuovo sistema fiscale.

Anche in questa circostanza, quindi, il riferimento a quel quadro costituisce indicazioni imprescindibile, giacché la normativa recata dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 644, altro non identifica se non la trasposizione sul piano dispositivo dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge di delega per la riforma dell'ordinamento tributario.

Va pertanto ribadito che con il provvedimento citato si è inteso attuare il principio della revisione delle circoscrizioni ter-

ritoriali degli uffici finanziari previsto dall'articolo 11 punto 2) della legge 9 ottobre 1971, n. 825, informandosi al criterio della riorganizzazione territoriale degli uffici secondo concetti moderni di funzionalità e di economicità del costo dei servizi.

Sulla linea di questa direttiva, che punta al risultato di un più razionale assetto delle strutture interne dei singoli uffici e di una migliore utilizzazione del personale, sono stati compiuti dall'Amministrazione approfonditi studi e ricerche, avendo anche presenti in un quadro di compatibilità, sia la situazione geografica delle varie zone e sia l'importanza delle unità operative sotto l'aspetto tecnico-fiscale così come dal punto di vista socio-economico delle popolazioni interessate.

Partendo da questi dati del problema, sarà forse più agevole comprendere i motivi delle scelte espresse dal provvedimento in questione e rendersi conto che anche la soppressione degli uffici finanziari di Cecina è in sintonia con lo schema decisionale sopra delineato.

Realizzare, d'altra parte, una riforma di grande rilievo quale è certamente quella tributaria, significa incidere profondamente sulle vecchie strutture con metodi e scelte che richiedono anche e soprattutto la partecipazione dei cittadini sotto forma di sacrifici e di momentanei disagi.

Senza questa consapevolezza, a nessuno può sfuggire che l'obiettivo di un sistema fiscale più equilibrato, più snello e meglio allineato alle esigenze dei tempi, diverrebbe un traguardo irrealizzabile per tutti.

*Il Ministro: VISENTINI.*

**BIAMONTE E DI MARINO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se ritenga giusto e doveroso disporre severi e immediati accertamenti in ordine al giudizio promosso dalla procura della Repubblica e rapidamente portato a termine dal tribunale di Sala Consilina (Salerno) nei confronti di alcuni lavoratori di Sanza (Salerno) rispondenti al nome di Peluso Antonio, Peluso Michele, Peluso Giovanni, La Veglia Giovanni, Gagliotti Francesco, Iudice Francesco, Calabrese Carlo, La Veglia Pasquale, Borromeo Nicola, Graziano Antonietta, De Masi Marcello, tutti condannati, per direttissima, per avere, in modo del tutto disinteressato, confezionato colto e venduto cibi e bevande analcoliche senza licenza e senza libretto sanitario.

E ciò, si badi bene, in occasione della festa popolare della stampa comunista organizzata, con il concorso generoso di tutti i lavoratori, della sezione del PCI di Sanza in data 10 agosto 1974.

E ancora, la solerte procura della Repubblica di Sala Consilina, sempre con il rito della direttissima, ha portato a giudizio Curcio Sabino, Tambrotta Sabino, Di Spirito Vito e Mariconda Giuseppe, tutti da Sanza e tutti poi condannati dallo stesso tribunale di Sala Consilina per avere commesso, in esecuzione di un preteso disegno criminoso, il reato, leggasi bene, di diffusione del periodico *L'Espresso* del Vallo di Diano.

Tutto quanto sopra denunciato si verifica esattamente alla vigilia delle elezioni in quel di Sanza, paese dove una potente famiglia che ha i fili di tutti i poteri locali (ufficio di collocamento, direzione della azienda agro-silvo-pastorale, condotta medica, presidenza della scuola media, eccetera) attacca senza esclusione di colpi gli avversari di turno (nel 1956 toccò ad altro candidato essere linciato e minacciato con coltello nel corso di un pubblico comizio).

Gli interroganti, senza voler entrare nel merito del giudizio, denunciano la rapidità con la quale è stato portato severamente avanti.

È opinione diffusa che, ancora una volta, le pressioni della potente famiglia di Sanza hanno colpito attraverso la sua illimitata influenza.

E, nel medesimo tempo, tutti si chiedono perché i tanti processi del lavoro e i tanti processi penali e civili di seria gravità attendono anni e anni prima che siano portati a termine. (4-13674)

**RISPOSTA.** — Secondo le notizie pervenute dalla procura generale presso la sezione distaccata di corte di appello in Salerno, risulta quanto appreso.

Dalla procura della Repubblica di Sala Consilina non è stato promosso alcun procedimento nei confronti di lavoratori di Sanza per aver confezionate bevande analcoliche senza licenza. Risulta invece che il pretore di Sala Consilina instaurò procedimento penale a carico di Peluso Antonio ed altre 11 persone a seguito di processo verbale di contravvenzione elevato nei confronti dei predetti dai carabinieri di Sanza per violazione degli articoli 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e

14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Contro il Peluso e gli altri imputati il pretore emise in data 10 aprile 1975 decreto penale di condanna a lire cinque mila di ammenda. A seguito di opposizione al decreto penale, è stato fissato il giudizio per una udienza del mese di settembre 1975. Pertanto non si tratta nella specie di giudizio direttissimo, ma di procedimento per decreto non ancora esaurito, data l'opposizione.

Circa il giudizio celebrato a carico di Curcio Sabino, Zambrotta (e non Tambrotta) Sabino, Di Spirito Vito e Marconda Giuseppe da parte del tribunale di Sala Consilina, non è esatto quel che si afferma nella interrogazione e cioè che tale giudizio si sia concluso con la condanna degli imputati, i quali sono stati invece assolti dal predetto tribunale con la formula: il fatto non costituisce reato. Le imputazioni riguardano reati commessi a mezzo della stampa per i quali, come è noto, gli articoli 21 e 29 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, rendono obbligatoria la forma del rito direttissimo.

Quanto sopra esposto, renderebbe superflua la risposta alla richiesta formulata nella prima parte della interrogazione di disporre severi ed immediati accertamenti in merito ai giudizi su indicati. Pare tuttavia opportuno precisare che il contenuto dei provvedimenti giurisdizionali non può essere censurato se non in sede giurisdizionale (e la normativa vigente appresta al riguardo sufficienti e validi strumenti), poiché una qualsiasi censura in sede diversa, al fine dell'esercizio dell'azione disciplinare oppure al limitato effetto di un eventuale mutamento di incarico del magistrato nell'ambito dello stesso ufficio, potrebbe costituire un attentato al principio costituzionale dell'indipendenza della magistratura.

*Il Ministro:* ORONZO REALE.

**BIAMONTE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere in che modo si intenda intervenire nei confronti dell'ONPI affinché quegli uffici diventino più rispondenti alle esigenze dei pensionati i quali per ottenere una qualsiasi prestazione da parte dell'opera debbono attendere lunghi e lunghi mesi e qualche volta anche degli anni.

Per ottenere l'ammissione in una casa riposo il tempo di attesa non è mai inferiore a due di anni per ottenere l'assegno funerario il tempo di attesa non è mai inferiore a tre anni.

È il caso della signora Scannapieco Maria vedova del pensionato De Rosa Umberto per la quale la sede INPS di Salerno fin dal 15 luglio 1974 (elenco n. 17) ha trasmesso la documentazione per l'assegno funerario e, nonostante che l'interessata abbia inviato ben 12 istanze al presidente dell'ente, ancora non ha ottenuto le poche lire che le competono e, quel che è ancora peggio, non ha mai ricevuto una riga di risposta alle sue giuste e cortesi sollecitazioni.

La signora Scannapieco risiede in Salerno alla via Lucio Petrone n. 3. (4-13890)

**RISPOSTA.** — Il competente ufficio dell'ONPI ha definito positivamente la domanda di assegno funerario presentata dalla signora Scannapieco Maria vedova De Rosa, a favore della quale è stata disposta, in data 26 giugno 1975, l'emissione del relativo assegno bancario.

Circa i ritardi che talvolta si registrano nella definizione delle richieste di prestazioni avanzate dai pensionati al predetto ente, si fa presente che, oltre all'aumentato numero delle predette richieste (nel 1974 sono pervenute circa 185 mila domande di assegno funerario), una rilevante parte delle anzidette istanze non vengono corredate di tutti i documenti necessari, il che causa un inevitabile prolungamento dei tempi di istruttoria e di definizione delle relative pratiche.

Per quanto concerne in particolare l'ammissione in una casa di riposo, si precisa che i tempi di attesa, che generalmente non superano il periodo di tre mesi, sono da mettere in relazione alla disponibilità dei posti esistenti, la cui esiguità rispetto al numero delle domande in graduatoria può in taluni casi protrarre l'ammissione stessa di qualche anno.

*Il Ministro:* TOROS.

**BINI, CERAVOLO, D'ALEMA E GAMBOLATO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia informato del fatto che il 23 aprile 1975 la maggioranza dei componenti del consiglio d'isti-

tuto dell'istituto professionale di agricoltura Marsano di Genova-Sant'Ilaria ha deciso di limitare a 50 il numero di alunni a cui consentire d'isciversi alla prima classe per il prossimo anno scolastico diminuendo così il numero degli iscritti non solo nelle classi successive alla seconda, istituite sperimentalmente, ma anche nelle classi per l'iscrizione delle quali non esistono limitazioni di legge, e così istituendo arbitrariamente il numero chiuso.

Per sapere come intenda intervenire.  
(4-13926)

**RISPOSTA.** — Allo stato attuale, non risulta ancora pervenuto il piano di attività dell'istituto professionale Marsano di Genova-Sant'Ilario, né sono state inviate, a questo Ministero, da parte della regione Liguria, le proposte di attività scolastica per l'anno scolastico 1975-76; agli atti di questo Ministero non risulta, inoltre, alcuna deliberazione del consiglio di istituto avente per oggetto la limitazione, al numero di 50, delle iscrizioni consentite per la prima classe.

Si assicura, ad ogni modo, che nessun limite viene posto al numero delle iscrizioni dei giovani alle prime classi le quali, pertanto, verranno formate in numero direttamente proporzionale alla popolazione scolastica regolarmente iscritta, come, del resto, è avvenuto anche nel decorso anno, in cui hanno funzionato tre prime classi con complessivi 86 alunni iscritti.

*Il Sottosegretario di Stato:* GIACINTO URSO.

**BORROMEO D'ADDA.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se risponda al vero che i signori Cusumano Vittorio e Catanzano Angelo, capi stazione nell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dipendenti dalla stazione di Calolziocorte (Bergamo), percepiscano da tempo indennità di trasferimento non dovute tramite la presentazione mensile dei moduli P. 120 irregolari.  
(4-11692)

**RISPOSTA.** — Sono stati eseguiti, da parte dei competenti organi dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, accertamenti in merito alle missioni compiute dai capi stazione Catanzano Angelo e Cusumano Vittorio.

Dalle risultanze di tali accertamenti, si è avuto conferma che, stante la carenza di dirigenti dell'esercizio provvisti dell'abilitazione al servizio con dirigente unico nonché le difficoltà di reperire, specie fra il personale più anziano, dipendenti disposti a recarsi in missione, con i conseguenti disagi che l'impiego fuori sede comporta, si è reso necessario disporre frequentemente l'invio in missione degli interessati (che — come già riferito — sono in possesso di detta speciale abilitazione) presso le stazioni di Colico (Como), e Besana (Milano), al fine di garantire in tali impianti la continuità dell'esercizio ferroviario nei casi di assenza degli operatori al servizio con dirigente unico ivi addetti.

È risultato, altresì, che le missioni di cui trattasi sono state svolte e compensate in conformità ai criteri che, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, vengono di regola adottati, temperando, cioè il dovere del rientro giornaliero in sede con il diritto al riposo non inferiore a 9 ore, nonché le possibilità pratiche offerte dai collegamenti ferroviari tra la località di missione e quella di residenza.

Per altro, i fatti denunciati formano oggetto di una indagine in corso da parte della procura della Repubblica di Lecco, ai cui risultati si conformerà l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nel caso dovessero emergere fatti e circostanze perseguibili sul piano amministrativo, attualmente non noti.

*Il Ministro:* MARTINELLI.

**BORROMEO D'ADDA, BOLLATI, CASANO E DE VIDOVICH.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro per la organizzazione della pubblica amministrazione e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia che il comitato esecutivo dell'INPS, nella seduta del 13 marzo 1975, delibererebbe le norme di espletamento per concorsi pubblici a 155 posti di consigliere di ragioneria nella categoria direttiva, a 540 posti di segretario di terza classe nella categoria di concetto e a 230 posti di fattorino della categoria ausiliaria.

Nel caso affermativo si chiede di conoscere quali provvedimenti gli stessi intendano adottare in considerazione del fatto che il disegno di legge n. 303-B testé ap-

provato dalla Camera dei deputati, in via di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, fa espressamente divieto, agli articoli 2 e 43, di assumere nuovo personale.

Si chiede altresì perché le suddette disponibilità di organico non siano state utilizzate per la sistemazione di una parte del personale fuori ruolo, assunto mediante regolari concorsi, il quale da anni attende un regolare inquadramento.

Gli interroganti, infine, chiedono di conoscere quali motivi ostino a che le disponibilità di organico INPS siano utilizzate per la sistemazione di personale appartenente ai disciolti enti edilizi. (4-13017)

**RISPOSTA.** — Il comitato esecutivo dell'INPS, a seguito dell'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, contenente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, ha soprasseduto dall'approvazione delle norme di espletamento dei pubblici concorsi indetti con deliberazione consiliare del 28 febbraio 1975 e menzionati nella interrogazione cui si risponde.

Si è reso, infatti, necessario procedere, alla luce di quanto disposto dall'articolo 43 della legge anzidetta, ad una revisione delle disponibilità di organico esistenti.

L'accertamento, tuttora in corso, del numero dei posti da destinare al reperimento di nuove unità impiegatizie mediante l'effettuazione di pubblici concorsi, tiene necessariamente conto della disposizione transitoria di cui al citato articolo 43, secondo la quale i posti vacanti negli organici degli enti interessati devono essere per la metà coperti esclusivamente con i trasferimenti di personale e mediante concorsi indetti per l'inquadramento in ruolo dei dipendenti non di ruolo eventualmente assunti dagli stessi anteriormente al 31 dicembre 1974.

Con riguardo alle disponibilità di organico derivanti dall'aumento apportato alle preesistenti dotazioni con deliberazione consiliare del 17 gennaio 1975, n. 7, si fa presente che l'istituto ha già provveduto ad indire appositi concorsi interni per l'inquadramento in ruolo delle unità impiegatizie in posizione non di ruolo nonché ad immettere in servizio tutte le unità trasferite, con decreto interministeriale 27 dicembre 1974, dai disciolti enti edilizi.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.*

**COSTAMAGNA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere per quale motivo debba permanere il mandato di cattura nei confronti dell'onorevole Alliata di Montereale, direttore del periodico *Opinione pubblica*.

Al riguardo l'interrogante fa presente che l'articolo 21 della Costituzione dà indiscriminatamente facoltà di opinione e di espressione a tutti i cittadini.

In caso contrario l'interrogante dovrebbe chiedersi quale libertà di stampa esisterebbe nel nostro paese. (4-13430)

**RISPOSTA.** — In base alle notizie ora pervenute dalla procura generale presso la corte d'appello di Roma, che il mandato di cattura emesso, a suo tempo, dal giudice istruttore presso il tribunale di Padova nei confronti dell'onorevole Alliata di Montereale è stato revocato dal giudice istruttore presso il tribunale di questa città con provvedimento del 18 luglio 1975, a norma degli articoli 252 e 260 del codice di procedura penale per essere venute a mancare le condizioni che legittimavano il mandato stesso.

Si precisa che gli atti relativi al procedimento contro l'onorevole Alliata di Montereale furono rimessi al tribunale di Roma in seguito a provvedimento della Corte suprema di cassazione.

*Il Ministro di grazia e giustizia:  
ORONZO REALE.*

**DELLA BRIOTTA.** — *Al Governo.* — Per chiedere se ritenga di presentare urgentemente al Parlamento la legge di ratifica dell'accordo intervenuto fra Italia e Svizzera che prevede la restituzione ai comuni delle zone di frontiera di una parte delle imposte versate in Svizzera dai lavoratori frontalieri e che esonera gli stessi dalla presentazione della denuncia per i redditi di lavoro in Svizzera. (4-13106)

**RISPOSTA.** — Il problema della doppia imposizione dei lavoratori frontalieri, derivante in particolare dalla nuova disciplina fiscale italiana, ha costituito da tempo oggetto di attenzione da parte di questo Ministero, che si è adoperato perché si potesse giungere ad intese specifiche sulla materia con la controparte svizzera, che riconoscesse la speciale situazione dei lavoratori frontalieri. Si è così giunti alla stipulazione

del noto accordo relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine che prevede l'assoggettamento fiscale del frontaliere da parte della Svizzera e nello stesso tempo stabilisce il ristorno da parte elvetica, a favore dei comuni italiani di frontiera di una quota parte delle imposte percepite.

A tal proposito, va per altro ricordato che, nonostante da parte italiana si insista sul contenuto e sulla motivazione sociale delle intese, da parte svizzera l'operatività dell'accordo è considerata in stretto collegamento con lo sviluppo delle trattative per giungere alla stipulazione della convenzione contro le doppie imposizioni.

Tale connessione e la complessa problematica attinente anche ai metodi di ripartizione dei fondi di ristorno hanno evidentemente richiesto attenti studi dell'intera materia e tempi di riflessione.

In ogni modo, il problema di evitare, nell'attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, un duplice onere fiscale ai lavoratori interessati è stato affrontato sin dal primo momento e portato avanti con gli altri dicasteri competenti. Dopo approfonditi esami, si è così potuti giungere — proprio nella considerazione della fisionomia di lavoratore all'estero del lavoratore frontaliere — alla esenzione cui l'interrogante fa riferimento.

I lavoratori frontalieri contemplati nell'accordo italo-svizzero non dovranno pertanto presentare dichiarazione, per i redditi percepiti in Svizzera. Resta evidentemente fermo l'obbligo di denuncia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'ILOR relativamente ad altri proventi percepiti in Italia.

Per quanto concerne per altro lo stato della ratifica dell'accordo intervenuto con le autorità elvetiche, si precisa che il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 16 aprile 1975.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: GRANELLI.*

**DE LORENZO.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza della intervista concessa a Napoli dal giudice di sorveglianza dottor Igino Cappelli, riportata nel quotidiano *Il Mattino* del 9 gennaio 1975.

Nel corso di detta intervista il dottor Cappelli avrebbe affermato: « Deputati alla

gestione dell'ultimo girone dell'inferno sono pochi medici funzionari, dipendenti dall'amministrazione penitenziaria, reclutati sulla base di dubbi titoli di specializzazione, almeno come operatori di salute mentale, quotidianamente frustrati e accomunati da grette preoccupazioni corporative, dotati del più arcaico armamentario carcerario per esercitare la discrezionalità più incontrollata e incontrollabile, in un concerto burocratico-garantista con una giustizia incapace di funzionare ».

Poiché è invece noto che i medici operanti nei manicomi giudiziari sono assunti a seguito di concorso nazionale (che si svolge con quattro prove scritte, un esame orale ed un esame pratico), che hanno nella quasi totalità la specializzazione in neuropsichiatria ed alcuni persino la docenza di antropologia criminale o in psichiatria, il dubbio adombrato dal suddetto magistrato sul titolo professionale e sulle capacità professionali di questi operatori di salute mentale non può che considerarsi avventato ed ingiustamente dequalificante dell'attività svolta da questi professionisti.

Pertanto, l'interrogante chiede di conoscere se, e quali, provvedimenti siano stati adottati o siano in corso di adozione per tutelare la dignità professionale di questa categoria di dipendenti a seguito delle pubbliche dichiarazioni rese dal suddetto magistrato, il quale dovrebbe fra l'altro sapere che gli istituti da lui controllati sono dotati delle necessarie attrezzature igieniche e scientifiche. (4-13377)

**RISPOSTA:** — In ordine alle dichiarazioni rese alla stampa napoletana dal giudice dottor Igino Cappelli, questo Ministero, ritenuto che gli apprezzamenti espressi dallo stesso sul personale sanitario dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, sono di carattere non specifico e non personalizzato, non ha ritenuto che fosse il caso di adottare alcun provvedimento a tutela della dignità professionale del personale predetto.

Circa l'assunzione dei sanitari di cui trattasi, si osserva che i medici ospedalieri nei manicomi giudiziari vengono assunti tramite pubblico concorso, come si afferma nella interrogazione, concorso relativo all'ingresso nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena, le cui prove scritte hanno per oggetto: 1) clinica delle malattie men-

tali; 2) elementi di antropologia criminale e di igiene mentale; mentre la prova orale si articola in un colloquio che ha per oggetto, oltre alle materie delle prove scritte, la medicina sociale e l'esame clinico-pratico di un soggetto.

La prova di esame è indiscutibilmente severa e nei coefficienti di valutazione si tiene conto del servizio prestato dal candidato presso ospedali psichiatrici civili e giudiziari o presso cliniche delle malattie nervose e mentali e dei titoli scolastici e dottrinari (quali diplomi di specializzazione in materie attinenti o affini, pubblicazioni scientifiche, eccetera).

*Il Ministro di grazia e giustizia:*  
ORONZO REALE.

DE VIDOVICH. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che:

a) il sindaco di Duino Aurisina (Trieste) ha dichiarato zona verde i terreni di proprietà del fallimento Bufo e Mallardi;

b) in tal modo i terreni da un valore di 300-400 milioni sono scesi ad un valore infimo;

c) i detti terreni, in località carsica, sono totalmente privi di alberi e financo di cespugli e di erba, per cui definirsi zona verde è cosa umoristica e priva di significato;

d) il fallimento, pur non informato tempestivamente, ha presentato opposizione contro il provvedimento;

e) se diventasse definitivo tale provvedimento, il fallimento Bufo e Mallardi non potrebbe chiudersi con il pagamento fino all'ultima lira dei debitori e con la conseguente totale riabilitazione morale e civile dei signori Filippo Bufo e Albino Mallardi, che risulterebbe così vittime di concussione e di macchinazioni politiche da parte di un gruppo di potere politico, come per altro è già risultato dal processo penale che ha portato alla condanna per concussione di alcuni esponenti politici triestini ed allo scioglimento della giunta comunale di Trieste;

f) contemporaneamente all'incredibile provvedimento emesso da parte del sindaco di Duino Aurisina, Dragonier Legisa, lo stesso Dragonier Legisa è stato assunto, nonostante l'età e la marginalità delle sue esperienze giornalistiche, nella redazione di

Trieste della RAI-TV (è iscritto all'albo dei pubblicitari dal 1967 per aver collaborato saltuariamente a giornaletti locali di limitata tiratura, di irregolare periodicità e di modesta veste tipografica, e si è iscritto all'albo dei praticanti giornalisti nell'anno 1975, quasi cinquantenne).

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede se sia stata aperta un'indagine giudiziale e amministrativa per appurare l'esigenza di un collegamento tra l'assurdo provvedimento del sindaco Dragonier Legisa ai danni del fallimento Bufo e Mallardi e l'estemporanea assunzione dello stesso Dragonier Legisa, quale giornalista presso la RAI-TV ad opera del dottor Guido Botteri, che ha agito con ampia copertura sindacale, per interesse privato in atti d'ufficio, e se il nuovo consiglio d'amministrazione della RAI-TV è disposto a convalidare l'inserimento nell'ente del Legisa, avvenuta in tempo di blocco delle assunzioni della RAI-TV, e nonostante sia sprovvisto dei requisiti giornalistici necessari per entrare nel corpo redazionale dell'ente. (4-13704)

RISPOSTA. — In base alle notizie pervenute dalla autorità giudiziaria di Trieste in merito allo stato degli immobili di pertinenza del fallimento della società a responsabilità limitata Bufo & Mallardi, situati nel comune di Duino Aurisina, si informa che dagli atti del procedimento fallimentare aperto il 16 ottobre 1972 contro la predetta società, risulta che gli immobili in questione, situati nel predetto comune (particella catastale 62/18, 62/30, 62/28 e 62/362) di complessivi metri quadrati 40 mila circa, si trovavano, all'atto dell'apertura del procedimento fallimentare, nella zona di piano regolatore E/1-F, destinata promiscuamente alla costruzione di edifici isolati tipo villa (lotti di metri quadrati 2.500, indice di fabbricabilità metri cubi 1,5) o di alberghi e attrezzature turistiche (lotti di metri quadrati 5 mila, copertura 1/10 dell'area di lotto).

In seguito, con delibera del 15 ottobre 1973, n. 38, il consiglio comunale di Duino Aurisina introduceva una prima variante di piano concernente la zona ove sono situati i suddetti immobili destinandola a zona verde e, con successiva delibera del 3 marzo 1975, n. 16, lo stesso consiglio comunale adottava un nuovo piano regolatore generale elaborato dalla commissione nominata con delibera 22 giugno 1971 in cui gli im-

mobili in questione erano compresi nella zona verde.

È stato anche comunicato che l'ufficio fallimentare ha proposto delle osservazioni avverso la delibera consiliare, sulle quali per altro non è stata presa ancora alcuna decisione dai competenti organi.

Circa l'ultima parte della interrogazione, il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ha riferito quanto appresso.

Il pubblicista Dragonier Legisa è stato assunto nel luglio del 1973, come praticante, nella redazione del giornale-radio in lingua slovena di Trieste.

L'assunzione è stata disposta a seguito dell'accordo sindacale tra la RAI e l'AGIRT (associazione giornalistica della radiotelevisione), per l'applicazione della settimana corta integrale, come stabilito con l'accordo integrativo tra l'azienda radiotelevisiva e l'organizzazione sindacale dei giornalisti, entrato in vigore il 1° gennaio 1972. Questo accordo prevedeva l'assunzione nelle diverse redazioni centrali e periferiche di 16 giornalisti, tra cui appunto uno nella redazione triestina di lingua slovena.

L'assemblea di redazione della sede RAI di Trieste ha proposto all'unanimità che l'assunzione riguardasse il pubblicista Legisa, il quale da tempo collaborava ai servizi giornalistici radiofonici.

Dragomir Legisa, laureato in scienze politiche, è giornalista professionista soltanto dal maggio 1975, avendo superato l'esame nazionale di qualificazione, ma in effetti egli è pubblicista dal 1954, avendo da allora sempre svolto esclusiva attività giornalistica come direttore del settimanale di informazione di lingua slovena di Trieste-Gorizia *Novi List (Giornale nuovo)*.

Si ritiene pertanto che l'avvenuta assunzione del predetto sia da considerare del tutto regolare.

*Il Ministro di grazia e giustizia:*  
ORONZO REALE.

DE VIDOVICH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che:

a) il dottor Coassin, sostituto procuratore della Repubblica di Trieste, non ha chiesto il rinvio a giudizio del brigadiere di pubblica sicurezza Caucini per il reato di diffusione di notizie riservate d'ufficio, nonostante la notorietà di fatti, pubblicati anche su *Il Borghese* e su *Candido*, ine-

renti precise testimonianze sui rapporti esistenti tra il Caucini e la DC;

b) non sono stati neppure emessi gli avvisi di reato nei confronti dei superiori del brigadiere di pubblica sicurezza per cui si deve dedurre che non sia stata effettuata alcuna indagine nei confronti dei funzionari della questura di Trieste, che pur risultano avere omesso di effettuare il dovuto rapporto sui vari reati commessi dal Caucini e conosciuti in tutta la città;

c) non si è inoltre indagato sui rapporti esistenti tra il Caucini (che da oltre 20 anni risulta iscritto alla DC nonostante l'incarico di brigadiere di pubblica sicurezza), i funzionari di pubblica sicurezza e gli esponenti della DC di Trieste, nonostante siano di pubblica ragione dichiarazioni di esponenti democristiani circa finanziamenti effettuati volontariamente o estorti dal Caucini in cambio di informazioni fornite dallo stesso alla DC;

d) pur di eliminare ogni pur provato aspetto politico della vicenda, il dottor Coassin non ha esitato a chiedere l'assoluzione perfino per alcuni usurai, coperti da esponenti democristiani, che avevano prestato denari al Caucini a tassi esorbitanti.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede se codesto Ministero intenda effettuare un controllo ispettivo sulla vicenda, che scredita il principio della autonomia del potere giudiziario perfino al modesto livello di un segretario provinciale del partito di maggioranza relativa, nonostante sia stata presentata a codesto Ministero un'altra interrogazione da parte dell'interrogante e di altri deputati, alla quale non ha potuto dare risposta perché prevenuto dal poco corretto comportamento del ministro dell'interno onorevole Gui (cui l'interrogazione era stata contestualmente rivolta) che, col fornire egli solo reticente ed evasiva risposta, ha così preordinatamente inteso precludere la possibilità di manifestare l'esito dei più puntuali ed attenti accertamenti, consoni alla gravità del caso. (4-13914)

RISPOSTA. — In base alle notizie pervenute dalla competente autorità giudiziaria di Trieste si informa che quella procura della Repubblica non ha chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato Francesco Caucini, del quale la interrogazione si occupa, per il reato di rivelazione di segreti di ufficio, in considerazione dell'assoluta carenza di elementi probatori seri e concreti in ordine

a tale reato, malgrado una istruttoria condotta al riguardo con il massimo impegno ed approfondimento. Per il reato medesimo l'ufficio del pubblico ministero anzidetto ha chiesto il proscioglimento del Caucini per insufficienza di prove mentre è stato chiesto il rinvio a giudizio del detto Caucini per i delitti di falso continuato aggravato in cambiali e di truffa. Le richieste del pubblico ministero sono state integralmente accolte dal giudice istruttore.

L'autorità giudiziaria ha fatto altresì presente che gli aspetti giuridici della vicenda Caucini, tra cui vanno anche compresi i motivi del proscioglimento delle persone qualificate nella seconda parte dell'interrogazione « usurari » ed ogni altro quesito proposto nell'interrogazione medesima, potranno risultare chiari all'interrogante, ove lo stesso esamini, oltre alle riviste ebdomdarie citate nella interrogazione, gli atti processuali relativi che non sono più coperti del segreto istruttorio.

Ciò premesso, si rileva che il Ministero di grazia e giustizia non può esprimere apprezzamenti né prendere iniziative in materia devoluta alla esclusiva cognizione dell'autorità giudiziaria, contro i cui provvedimenti esistono i rimedi previsti dalla legge.

In ordine poi all'ultima parte dell'interrogazione, si comunica quanto appresso.

La precedente analoga interrogazione a risposta scritta numero 4-12443 (allegata al resoconto della seduta del 24 marzo 1975) fu rivolta per primo al ministro dell'interno e, secondariamente, a quello della giustizia; per prassi costante, essendo la risposta fornita per conto del Governo, quando i ministri interrogati sono più di uno, viene data un'unica risposta dall'amministrazione prima interrogata, anche in luogo delle altre. Naturalmente il Ministero primo interrogato si vale anche degli elementi fornitigli dagli altri dicasteri interessati.

Nel caso della suaccennata interrogazione n. 4-12443, questo Ministero si è premurato di comunicare al Dicastero dell'interno primo interrogato, con nota 22 febbraio 1975, n. 27/1/793, a differenza di quanto si afferma nella presente interrogazione, gli opportuni elementi di risposta, dei quali era allora in possesso, in cui si escludeva che le indagini relative alla vicenda in detta interrogazione segnalata fossero state archiviate (il che è dimostrato dalla presente più completa risposta) ag-

giungendo che le indagini stesse si presentavano assai complesse e delicate. E di tali elementi il Dicastero dell'interno teneva il debito conto esponendoli nella prima parte della sua risposta alla interrogazione, di cui trattasi, del 25 febbraio 1975.

*Il Ministro: ORONZO REALE.*

**DI NARDO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che hanno consigliato la direzione di Napoli dell'INPS ad anticipare al 7 marzo 1975 il ricevimento del modello GS2 relativo ai periodi precedenti al 30 giugno 1974. Il provvedimento aggrava ulteriormente i nuovi adempimenti burocratici già gravanti sugli studi dei consulenti del lavoro e dello stesso INPS, ed è inoltre in contrasto con quanto già disposto dalla direzione generale dell'INPS che ha fissato al 30 aprile 1975 la chiusura degli sportelli per l'adempimento di cui innanzi.

La disposizione è stata, con disparità di interpretazione, diversamente adottata pur dalle sedi dell'INPS in altre città, come Roma e Torino, onde non è comprensibile la critica posizione assunta. (4-13035)

**RISPOSTA.** — Con decreto ministeriale 5 febbraio 1969 è stato previsto, per le aziende iscritte presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la cessazione del sistema contributivo impostato sulla presentazione del modello GS2 e sul contestuale prelievo delle marche assicurative da applicare sulle tessere dei lavoratori dipendenti e la istituzione di un nuovo sistema di denuncia e di versamento dei contributi base ed a percentuale fondato sulla trasmissione di elenchi nominativi dei lavoratori occupati, con la indicazione delle retribuzioni corrisposte e di ogni altro elemento necessario per l'attuazione delle disposizioni sulle assicurazioni generali obbligatorie, da elaborare con mezzi elettrocontabili.

All'attuazione del predetto nuovo sistema di denuncia e di versamento dei contributi l'Istituto ha provveduto gradualmente, introducendolo, con decorrenze dal 1° gennaio 1974, dal 1° luglio 1974 e dal 1° gennaio 1975, in tre distinte fasce del territorio nazionale.

La provincia di Napoli è stata interessata alla seconda fase di estensione e, pertanto, i datori di lavoro di quella provin-

cia, a partire dal 1° luglio 1974, hanno dovuto procedere all'esecuzione degli obblighi contributivi e previdenziali secondo le modalità previste dal sistema ex decreto ministeriale 5 febbraio 1969.

Al riguardo, la direzione generale dell'INPS ha diramato la circolare Rg. del 19 giugno 1974, n. 297, che, nel preannunciare l'estensione del nuovo sistema di riscossione contributiva, ha previsto, per le aziende delle province interessate alla seconda fase, che non fossero in regola con il pagamento dei contributi relativi ai periodi precedenti alla data del 1° luglio 1974, la possibilità di provvedere, entro un semestre dall'entrata in vigore del sistema medesimo ed esclusivamente presso la cassa-sede, alla sistemazione dei contributi stessi, con la presentazione dei relativi modelli GS2 ed il contestuale prelievo delle marche assicurative.

In prossimità della scadenza del semestre, alcune dipendenze provinciali, tra cui la sede di Napoli, hanno richiesto la concessione di un'ulteriore proroga, in quanto a quella data un consistente numero di aziende non avevano ancora provveduto, nonostante il lungo periodo di tempo concesso, alla regolarizzazione dei contributi arretrati.

I limiti della nuova proroga furono fissati, sulla base di criteri di carattere generale, in quattro mesi indipendentemente dal contenuto delle richieste pervenute dalle singole sedi provinciali e stante il potere discrezionale dei direttori delle sedi interessate di utilizzare tale autorizzazione per un periodo più breve, in relazione all'evolversi delle situazioni locali.

Di tale circostanza ha tenuto conto la sede di Napoli che, pur avendo indicato quale ulteriore periodo di tempo presumibilmente necessario quello fino al 28 febbraio 1975, ha in effetti sospeso il 7 marzo 1975, le operazioni di consegna delle marche assicurative.

*Il Ministro:* TOROS.

**FERIOLI.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali siano i motivi a causa dei quali l'accordo italo-ungherese, siglato il 23 febbraio 1973 a Budapest, non sia stato ancora ratificato, con grave nocimento per i cittadini italiani ancora in attesa di indennizzo per la perdita, all'indomani della firma del trattato di pace conseguente alla seconda guerra

mondiale, dei loro beni situati in territorio ungherese.

Si chiede inoltre di sapere quale sia l'iter e quanto tempo debba intercorrere perché il trattato suddetto ottenga la ratifica del Parlamento così che ad esso possa essere data infine esecuzione. (4-12967)

**RISPOSTA.** — Prima di poter procedere a dare esecuzione in Italia all'accordo italo-ungherese sul regolamento delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospenso, siglato a Budapest il 23 febbraio 1973 e firmato a Roma il 26 aprile 1973, è necessario inserire, nella legge di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione, specifiche norme circa la modalità e le condizioni per il risarcimento, a favore degli aventi diritto, dei beni, degli interessi e delle altre ragioni creditorie previsti dall'accordo stesso.

Al momento presente è in corso presso il Ministero del tesoro l'esame preliminare di tutte le domande di indennizzo presentate onde valutare nel complesso l'ammontare presumibile della spesa.

Soltanto quando sarà stato terminato l'esame di tali domande ed il predetto Ministero potrà trasmettere al Ministero degli esteri il testo delle norme esecutive concernenti, in particolare, le modalità di concessione degli indennizzi agli aventi diritto, da inserire nel provvedimento legislativo di ratifica dell'accordo, sarà possibile a questo Ministero dare inizio alla procedura di ratifica. Si assicura tuttavia che sarà cura di questo Ministero sollecitare in ogni possibile modo la definizione dell'iter della procedura.

*Il Sottosegretario di Stato:* CATTANEL.

**FERRI MARIO, GIOVANARDI E ZAFANELLA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che il personale delle ex case di cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ha espresso un'opzione per continuare la propria attività alle dipendenze del suddetto istituto, opzione che ha interessato circa 700 lavoratori:

a) se sia a conoscenza dei gravi provvedimenti che la direzione dell'INPS intende adottare trasferendo in sedi lontane da quelle in cui attualmente risiedono per servizio i dipendenti interessati, provocando casi di estrema difficoltà a lavoratori che ormai da anni hanno organizzato il

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1975

proprio modo di vivere in maniera difficilmente dissociabile dell'attuale residenza;

b) se sia, inoltre, a conoscenza di casi in cui molti hanno dovuto avvalersi, per esigenze di famiglia, della collaborazione del lavoro del coniuge, di casi in cui molti lavoratori hanno assunto impegni gravosi, per sottrarsi ai crescenti canoni di affitto, acquistando alloggi tuttora in via di riscatto e di altre difficili ed immaginabili circostanze che si verificano in una situazione del genere;

c) se, infine, sia possibile, anche in considerazione del fatto che l'ente ha di recente deliberato l'ampliamento dell'organico delle proprie sedi di 3.500 posti, intervenire presso gli organi responsabili dell'istituto perché venga adottato il normale inserimento di poche unità degli ex ruoli sanatoriali presso le attuali sedi di residenza. (4-13646)

**RISPOSTA.** — Ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 303 del 1974, il personale a rapporto d'impiego delle ex case di cura costituite in enti ospedalieri ha potuto scegliere di rimanere alle dipendenze dell'INPS per essere utilizzato nelle mansioni corrispondenti al ruolo rivestito presso gli ospedali; si sono avvalsi di tale facoltà 888 elementi, 157 dei quali hanno, per altro, successivamente revocato la domanda di opzione.

Il problema dell'assegnazione di tali dipendenti è stato portato all'esame degli organi deliberanti dell'istituto i quali, tenendo anche conto delle osservazioni e degli indirizzi del collegio sindacale, hanno ritenuto che detto personale dovesse essere distribuito in relazione alle strette esigenze di servizio delle singole unità funzionali, senza per altro tralasciare l'esame di circoscritti casi degni di considerazione particolare (carico familiare o documentati motivi di salute).

In base agli anzidetti principî, 484 dipendenti sono stati già assegnati alle sedi di loro gradimento; per le rimanenti 247 unità è in corso il provvedimento di assegnazione a sedi il più possibile gradite, sulla base di una graduatoria che tiene conto dell'anzianità di servizio all'Istituto e del carico familiare. Molti di tali dipendenti avevano chiesto in alternativa di essere trasferiti a sedi diverse dalla città di attuale residenza per cui le unità che non troveranno soddisfacente sistemazione saran-

no pochissime ed è da presumersi che, in un ragionevole lasso di tempo, possano vedere soddisfatte le loro aspirazioni.

Per completezza di informazione, si fa presente che il personale di cui trattasi, prima dell'adozione del provvedimento di assegnazione, può revocare la domanda di opzione e rimanere presso l'ospedale di attuale appartenenza.

*Il Ministro:* TOROS.

**FURIA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere notizie in relazione alla situazione che si è determinata nella organizzazione dei corsi di studio per le 150 e 120 ore nella provincia di Vercelli in seguito ad una grave inadempienza del provveditorato agli studi.

Le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL del biellese e della Valsesia hanno reso noto di avere presentato, fin dal giugno 1974, regolare richiesta per la istituzione di 12 corsi per i lavoratori che intendono conseguire la licenza media, da distribuirsi nell'area biellese e valsesiana. Di tale richiesta il provveditorato dava riscontro nell'ottobre del 1974. Nei giorni scorsi, tuttavia, il provveditore dottor Intindoli comunicava ai sindacati che per l'intera provincia di Vercelli erano disponibili soltanto quattro corsi, che probabilmente non verranno assegnati al biellese e alla Valsesia.

La causa di un tale stato di cose è da ricercare nel fatto che le domande presentate dai sindacati non sarebbero state prese in considerazione perché il provveditorato le avrebbe inoltrate in una sede sbagliata.

In conseguenza di ciò le organizzazioni sindacali, nell'individuare nel comportamento del provveditorato precise responsabilità che si traducono in un atteggiamento antisindacale e antioperaio (che del resto non si manifesta per la prima volta), denunciano il danno che viene portato ai lavoratori e si riservano di intraprendere tutte le iniziative necessarie volte, da una parte a ottenere i corsi, dall'altra a difendere in qualunque modo, anche tramite vie legali, i diritti dei lavoratori.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere quali misure il ministro intenda adottare al fine di fare piena luce sulle responsabilità che stanno alla base dei fatti denunciati e, soprattutto, per porre riparo alla situazione che si è determinata e rendere comunque possibile l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi richiesti. (4-12363)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1975

RISPOSTA. — Le confederazioni sindacali CGIL-CISL-UIL operanti nella provincia di Vercelli presentarono al provveditorato agli studi nel giugno 1974 una richiesta unitaria con la quale proponevano genericamente la istituzione di dodici corsi per lavoratori e di quattro corsi di scuola popolare. Tale richiesta doveva intendersi ovviamente riferita all'ordinanza ministeriale 2 maggio 1974, relativa all'organizzazione e al funzionamento delle istituzioni di scuola popolare, che prevedeva corsi annuali di istruzione secondaria, da attuarsi secondo le norme previste dall'ordinanza stessa.

La richiesta, unitamente alle altre riguardanti tutta l'attività di scuola popolare della provincia, fu rimessa a questo Ministero che si riservò di provvedere, in un secondo tempo, alla concessione dei corsi annuali di istruzione media.

Intanto, con circolare 16 dicembre 1974, con la quale si impartivano precise istruzioni per l'organizzazione dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, i provveditori agli studi venivano invitati a richiedere l'istituzione dei corsi sulla base delle domande presentate direttamente dai lavoratori medesimi o per il tramite delle rispettive organizzazioni sindacali. Nessuna istanza era stata, però, presentata dalle confederazioni sindacali del biellese e della Valsesia; soltanto il comune di Santhià (Vercelli), inviava una richiesta di lavoratori, indicandone numero e nominativi, mentre la CGIL di Vercelli inviava una richiesta generica, non documentata e priva di un elenco di richiedenti. Il provveditorato agli studi proponeva, comunque, la istituzione di otto corsi, da assegnare ai comuni di Santhià e Vercelli, proposta che l'amministrazione accoglieva parzialmente, con la concessione di quattro corsi al solo comune di Santhià.

Successivamente, tenuto conto delle esigenze prospettate dal provveditore agli studi di Vercelli, in data 17 febbraio 1975 venivano autorizzati anche per quella provincia altri quattro corsi sperimentali di scuola media per lavoratori.

Tali corsi furono assegnati in parti uguali ai comuni di Biella e Cossano (Vercelli), per i quali le locali organizzazioni sindacali, CGIL, CISL, avevano presentato, in data 27 febbraio 1975, la prevista richiesta dei lavoratori interessati.

*Il Sottosegretario di Stato:* GIACINTO URSO.

GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ha valorizzato la funzione degli ispettori tecnici conferendo ad essi competenze che sono squisitamente di studio, di ricerca e di consulenza — se ritenga, allo scopo di evitare, che nella fase di attuazione del decreto delegato, si interpretino restrittivamente le norme concernenti il nuovo status di tale personale, di indire un convegno nazionale con la partecipazione di tutti gli ispettori tecnici nel corso del quale poter discutere e precisare tutti gli aspetti di detta funzione ispettiva ed i modi di poterla attuare concretamente secondo lo spirito del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974. (4-13310)

RISPOSTA. — Ruolo e funzioni degli ispettori tecnici centrali — attualmente presenti in periferia solo nel settore della scuola elementare — non potrebbero considerarsi materia nuova nella sostanza, per cui non si ravviserebbe l'esigenza di una radicale ridefinizione come richiesto dall'interrogante.

Tuttavia questo Ministero, pienamente conscio del rilievo dato alla funzione ispettiva dai decreti delegati, intende promuovere, per l'immediato futuro, adeguate iniziative, al fine di approfondire e sviluppare, con l'attiva partecipazione degli interessati, gli aspetti più significativi e qualificanti di detta funzione.

*Il Sottosegretario di Stato:* SPITELLA.

GIOVANNINI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione.* — Per sapere —

in considerazione che nel grave clima di tensione e di terrore creatosi nel paese, per le tante azioni criminose, effettuate con attentati e stragi, a sfondo di eversione politica, contro le istituzioni democratiche, si sono diffuse anche manifestazioni minacciose e di intimidazione collettiva con il ricorso continuato a telefonate anonime alle scuole — come in ispecie, da qualche tempo, anche al liceo scientifico statale N. Copernico di Prato (Firenze) — per avvertire la presenza di bombe, richiedendosi, implicitamente, lo sgombero dei locali scolastici, a scanso di pericolo per la vita degli studenti, degli insegnanti e di altre persone, ma sconvolgendo così tutta la vita scolastica, con riflessi diretti ed immediati sulle famiglie e nell'ambiente sociale —

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1975

quali misure cautelative siano già state prese o si intendano prendere per stroncare definitivamente le predette azioni criminose.

(4-12773)

**RISPOSTA.** — In merito alle telefonate anonime, rivolte nello scorso anno scolastico a scuole di ogni ordine e grado, per annunciare lo scoppio di ordigni esplosivi, sia questo Ministero sia gli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico, non hanno mancato di porre in essere ogni mezzo consentito per stroncare il riprovevole fenomeno e giungere all'individuazione dei responsabili.

Per quanto concerne, in particolare, le scuole della Toscana, cui ha fatto riferimento l'interrogante, le minacce profferite per telefono sono state, di volta in volta, denunciate alle competenti autorità, sollecitandone l'immediato intervento, anche mediante l'assidua sorveglianza degli apparecchi telefonici delle scuole.

Il provveditore agli studi di Firenze ha impartito, dal suo canto, opportune istruzioni ai capi di istituto della provincia, invitandoli ad adottare tutte le misure preventive ritenute idonee a restituire tranquillità al mondo della scuola.

Il preside del liceo scientifico Copernico di Prato, ove il fenomeno si è verificato con maggiore frequenza, ha provveduto ad affidare la custodia notturna dell'istituto ad un metronotte, che rimaneva nell'edificio dalle ore 21 alle 9.

Le indagini ed i controlli prontamente avviati hanno, comunque, consentito agli organi di polizia giudiziaria di pervenire all'identificazione di alcuni giovani studenti che sono stati tutti denunciati come presunti autori delle telefonate. Fra gli indiziati è risultato compreso anche il preside di una scuola media di Livorno, a carico del quale il provveditore agli studi di quella sede, non appena informato della notizia ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il citato provvedimento è stato confermato da questo Ministero fino alla conclusione e del procedimento penale, cui l'interessato era stato nel frattempo sottoposto, e dell'eventuale procedimento disciplinare; si è provveduto, inoltre, con decreto ministeriale del 2 aprile 1975, n. 3499, a disporre — su conforme parere del consiglio superiore della pubblica istruzione — il trasferimento per servizio in altra

sede del predetto preside, per l'accertata situazione di incompatibilità ambientale. Avverso tale trasferimento l'interessato ha prodotto ricorso al tribunale amministrativo regionale della Toscana, tuttora pendente.

Si fa presente, infine, che in relazione alla sentenza di condanna emessa dal pretore di Livorno, in data 5 luglio 1975, nei confronti del preside in parola, questo Ministero esaminerà la natura dei conseguenti provvedimenti disciplinari, che potranno comunque essere adottati solo dopo che la citata sentenza sarà diventata definitiva.

*Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione:* GIACINTO URSO.

**GUARRA.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione privilegiata ordinaria dell'ex agente di custodia Porcaro Alberto, numero di posizione 18553. (4-13445)

**RISPOSTA.** — A seguito del parere espresso al riguardo dal comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, questo Ministero ha ritenuto opportuno — ai sensi dell'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1092 del 1973 — interessare, in data 20 novembre 1974, il massimo organo medicolegale militare presso il Ministero della difesa, per un più approfondito esame della pratica stessa ed è in attesa di risposta, già sollecitata.

*Il Ministro di grazia e giustizia:* ORONZO REALE.

**IANNIELLO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti.* — Per sapere se risponda a verità la notizia secondo la quale l'ATAN, azienda trasporti autofilotramviari di Napoli, ha proceduto all'assunzione del personale appartenente alle categorie riservatarie (invalidi civili, di guerra, per servizio, del lavoro, eccetera) mediante pubblico concorso e non attraverso la chiamata diretta rivolta ai competenti servizi degli uffici del lavoro e della massima occupazione; e se ritenga legittimo il comportamento dell'azienda che ha escluso dalla partecipazione al concorso gli invalidi appartenenti alle categorie surricchiate che hanno presentato il certificato del-

la commissione medica che attesta la qualità di invalido.

Sta di fatto che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, gli invalidi avrebbero dovuto essere assunti mediante richiesta da indirizzare direttamente all'ufficio di collocamento. Ma anche se si è voluto, per maggiori garanzie di obiettività, effettuare, mediante concorso, una valutazione dei titoli di precedenza, non si poteva, a parere dell'interrogante, escludere da tale valutazione chi ha presentato il verbale della commissione istituita dal medico provinciale, unico organo abilitato, per legge, al riconoscimento del requisito della invalidità.

Appare, infine, del tutto illegittimo il silenzio dell'azienda che non ha ritenuto di rispondere ai ricorsi presentati dagli interessati, per la evidente impossibilità di giustificare le decisioni adottate.

Per i motivi esposti si chiede di sapere se ritenga disporre apposito accertamento mediante i competenti servizi dell'ispettorato del lavoro, allo scopo di indurre l'azienda alla piena osservanza della legge e offrire, nel contempo, le necessarie riparazioni a quanti risultassero ingiustamente esclusi dalle assunzioni effettuate. (4-12687)

**RISPOSTA.** — Da notizie fornite dal competente ispettorato del lavoro, è risultato che l'ATAN - azienda tranvie e autofilovie di Napoli - ha indetto in data 10 giugno 1972 un pubblico concorso per l'assunzione di 126 manovali e pulitori in prova ed un concorso per l'assunzione di 188 manovali o pulitori in prova, riservato ai figli di agenti dell'azienda.

Nei due bandi di concorso veniva precisato che il numero dei posti era comprensivo dell'aliquota prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sul comportamento dell'ATAN, che ha escluso dalla partecipazione al concorso pubblico gli aspiranti che avevano presentato il certificato medico comprovante la qualifica di invalido, si osserva preliminarmente che ai fini delle assunzioni obbligatorie tale certificazione non è titolo idoneo. Infatti, il requisito che dà titolo a dette assunzioni è l'iscrizione degli interessati negli elenchi speciali istituiti, ai sensi dell'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

Circa le modalità che l'azienda in argomento avrebbe dovuto osservare nelle as-

sunzioni in parola, mentre si condivide l'avviso espresso dall'interrogante che la azienda, in quanto ente pubblico, avrebbe avuto l'obbligo di assumere senza concorso gli invalidi e gli altri aventi diritto, si precisa, tuttavia, che detta azienda non è tenuta ad assumere il personale in parola per il tramite dell'ufficio di collocamento. Infatti, ai sensi dell'articolo 16, quinto comma, della legge sopra citata, le amministrazioni dello Stato, le aziende di Stato e municipalizzate e gli enti pubblici in genere hanno facoltà di scegliere ed assumere direttamente i lavoratori iscritti negli elenchi di cui più sopra è cenno.

Circa, infine, l'opportunità di esperire, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, accertamenti sull'operato dell'ATAN, si osserva che questo Ministero non ha competenza a disporre gli accertamenti richiesti, in quanto l'azienda in parola, svolgendo trasporti di interesse regionale, è soggetta alla vigilanza della regione Campania, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5.

Si informa, tuttavia, l'interrogante che, in seguito all'espletamento dei suaccennati concorsi, risultano attualmente assunti solo i vincitori non appartenenti alle categorie riservatarie ed, inoltre, che la commissione esaminatrice dei concorsi stessi ha rimesso elenco dei partecipanti invalidi, formato in relazione alla data di iscrizione nei già richiamati elenchi di cui all'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 482, alla commissione amministratrice dell'azienda che si è riservata di esaminare la posizione di tali partecipanti.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.*

**LEZZI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro per la ricerca scientifica.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che il contributo annuo di 645 milioni disposto per legge a partire dal 1972 in favore della stazione zoologica di Napoli è in larga misura congelato perché dal 13 marzo 1974, data delle dimissioni irrevocabili date dal presidente Bacci Guido, commissario governativo, all'Ente stazione zoologica di Napoli, soltanto in data 31 luglio 1974 il ministro della pubblica istruzione ha provveduto a sostituirlo con mandato trimestrale con il dot-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1975

tor Alessandro Barlaam, provvedendo a richiederne regolare registrazione alla Corte dei conti solo il 10 ottobre 1974. Pertanto il neocommissario è nella impossibilità di operare, il che origina gravi pregiudizi al lavoro di ricerca, alla ristrutturazione tecnico-scientifica dell'ente e alla condizione economico-retributiva del personale esecutivo, tecnico, amministrativo, scientifico.

Per conoscere cosa intendano fare perché si provveda e subito alla designazione dei tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione nel costituendo consiglio di amministrazione dell'ente come previsto dallo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, a tutt'oggi inspiegabilmente non pubblicato per esteso sulla *Gazzetta ufficiale* o sul bollettino della pubblica istruzione, con serio pregiudizio dei rapporti culturali e finanziari con i paesi esteri che, per le ragioni suddette, rifiutano di nominare i loro rappresentanti e di erogare i contributi ad integrazione di quello dello Stato italiano. Fatti questi che compromettono irreparabilmente la ripresa dell'attività di ricerca tradizionale dell'istituto zoologico e la promozione di nuove attività di ricerca applicata in vari campi. (4-11984)

RISPOSTA. — In data 13 marzo 1975 è stato nominato il consiglio di amministrazione della stazione zoologica di Napoli per il quadriennio 15 marzo 1974-14 marzo 1979.

Quali rappresentanti di questo Ministero sono stati designati i professori Chiara, Mendia e Pantaleo.

*Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione: SPITELLA.*

MERLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per porre rimedio alla situazione sotto descritta.

I camions portacontaineri sono autorizzati per una percorrenza in un raggio di 100 chilometri, previa autorizzazione dell'ispettorato della motorizzazione.

Poiché tutti i mezzi che trasportano contenitori in Italia viaggiano con la suddetta limitazione, il traffico è consentito solamente da una flessibile applicazione delle disposizioni in atto da parte della polizia stradale, ma purtroppo questa flessibilità avviene raramente e in tutta Italia si la-

mentano continui sequestri di questi camions portacontaineri.

È facile intravedere i disservizi che ne derivano, gli intralci alle navi in partenza ed in arrivo e, quel che è peggio, le difficoltà cui va incontro la merce in esportazione, che, il più delle volte, è costretta a rinunciare all'imbarco per i forti aggravii di costi per multe.

È indispensabile che anche in Italia, come in tutti i paesi del MEC, avvenga la libera circolazione di questi mezzi portacontaineri, superando le posizioni di concorrenza tra ferrovie e strada che ancora sussistono, e ad evitare che per circolare senza intralci occorra utilizzare autotreni con tar-  
ghe estere. (4-13772)

RISPOSTA. — Con circolari n. 19 del 1969 e n. 13 del 1973, rispettivamente in data 24 aprile 1969 e 10 maggio 1973, furono emanate disposizioni intese ad estendere l'applicazione dell'articolo 2 del decreto ministeriale 16 maggio 1953 - rilascio autorizzazioni in conto terzi extrablocco - ai veicoli portacontaineri, a condizione che il trasporto fosse eseguito da e per gli scali ferroviari, oppure da e per gli scali marittimi ed aerei, senza limitazione di percorso nel primo caso e con la limitazione di 100 chilometri nel secondo.

Va ricordato per altro che le disposizioni dianzi citate, consentirono, a suo tempo, il rilascio di autorizzazioni fuori contingente per gli autoveicoli portacontaineri, il cui regime di favore fu ispirato esclusivamente dalla particolare funzione di trasporto intermodale che si intese appunto incoraggiare in vista della loro connessione ed interdipendenza con i trasporti ferroviari, marittimi ed aerei.

Allo stato attuale, si riconosce che la limitazione di percorrenza, fissata in 100 chilometri da e per gli scali marittimi ed aerei, rende necessario, talvolta, l'impiego di tre modi di trasporto, anche là dove potrebbero esserne sufficienti, o, di maggiore convenienza, soltanto due.

Tale constatazione ha indotto l'Amministrazione a riesaminare l'intera questione. Infatti, sono in corso studi ed accertamenti statistici per valutare lo sviluppo che ha avuto in Italia il trasporto dei veicoli portacontaineri al fine di poter emanare nuove e più adeguate disposizioni, contemplando opportunamente gli interessi del vettore ferroviario con quelli del vettore stradale ed

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1975

in considerazione, anche, delle caratteristiche geografiche del paese e della dislocazione degli scali marittimi ed aerei.

Per quanto concerne i segnalati sequestri di veicoli portacontenitori da parte degli organi di polizia, si precisa che la questione può, per il momento, ritenersi superata a seguito dell'intervenuta proroga (legge 28 aprile 1975, n. 145) dei termini stabiliti per l'applicazione della legge n. 298 sulla disciplina dell'autotrasporto merci. Nella fattispecie, si rammenta che la vecchia normativa, che torna ad essere in vigore per effetto della proroga, prevede esclusivamente sanzioni amministrative.

*Il Ministro:* MARTINELLI.

MILIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

1) i motivi per i quali il Ministero di grazia e giustizia non abbia ancora bandito il concorso di passaggio di carriera di nomina a segretario principale degli impiegati delle carriere esecutive ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 1970, n. 1077, che, ai sensi dell'articolo 150 della stessa legge, avrebbe dovuto essere bandito entro il mese di settembre 1971;

2) se il ministro competente intenda intervenire perché il detto disposto venga osservato e attuato. (4-12729)

RISPOSTA. — Effettivamente l'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, stabilisce l'indizione entro il mese di settembre 1971 dei concorsi per passaggio di carriera alla qualifica di segretario principale, relativi alle vacanze verificatesi nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1970. Per altro, poiché il ruolo del personale dei segretari del Ministero di grazia e giustizia è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, e con dotazione organica a decorrere dal 1° luglio 1972, l'Amministrazione non poteva bandire concorsi per passaggio di carriera alla qualifica di segretario principale concernenti periodi nei quali il ruolo era ancora inesistente.

Si aggiunge che, con decreti ministeriali 13 febbraio 1975, sono stati indetti i concorsi per passaggio alla qualifica di segretario principale relativi alle vacanze al 31 dicembre 1972 e al 31 dicembre 1973, rispettivamente per n. 69 e n. 139 posti. Per il 1974 non è stato invece indetto alcun

concorso, non essendosi verificate vacanze nella qualifica di segretario principale.

*Il Ministro:* ORONZO REALE.

MIOTTI CARLI AMALIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se, conformemente alle norme della Carta sociale europea che all'articolo 4, comma 3, dispone che le parti contraenti si impegnino a riconoscere il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici ad una retribuzione uguale per un lavoro di uguale valore, abbia riscontrato che il nostro paese sia inadempiente, come è stato denunciato dal comitato di esperti indipendenti della Carta sociale europea alla commissione affari sociali dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e quali provvedimenti intenda assumere in proposito affinché, analogamente a quanto fatto da altri paesi della Comunità, si tenga conto di altri criteri quali: la formazione necessaria, il carattere più o meno ingrato del lavoro, la fatica fisica, la fatica psichica, la monotonia, il frazionamento delle incombenze; la vibrazione delle macchine, l'ambiente immediato (calore, inquinamento, rumore), la posizione scomoda richiesta dal lavoro, ecc., senza limitarsi ad una semplice determinazione dello sforzo fisico richiesto al lavoratore o alla lavoratrice.

(4-13318)

RISPOSTA. — L'articolo 4, comma 3, della Carta sociale europea, che dispone il riconoscimento del diritto dei lavoratori e delle lavoratrici ad una retribuzione uguale per un lavoro di uguale valore, è stato ed è uno dei punti più dibattuti e controversi fra il comitato esperti governativi, organi tecnici di controllo della Carta sociale.

L'Italia e gli altri Stati membri (Austria, Repubblica federale tedesca, Norvegia, Svezia) che hanno accettato il citato paragrafo terzo dell'articolo 4, sono considerati da parte del comitato degli esperti indipendenti, pur con i dovuti distinguo, inadempienti nei confronti del contenuto di tale norma inteso sia in senso quantitativo che in senso qualitativo.

Al riguardo, se sul piano strettamente giuridico, si possono ritenere valide le considerazioni e le argomentazioni formulate dal suddetto comitato, si reputa d'altro canto opportuno mettere in evidenza come sia difficile e complicato il concetto

di lavoro di valore eguale, e come tale principio si presti a differenti interpretazioni ed esiga inoltre studi ed analisi delicatissimi. Oltre a ciò si pone il problema se e in quale misura i governi possano intervenire quando la contrattazione collettiva non assicuri l'esercizio effettivo di tale diritto.

Sul piano meramente pratico, di come cioè attualmente nel nostro paese si presenta la situazione in materia di parità di remunerazione, si fa presente che la più recente realtà contrattuale, interessante l'industria alimentare-dolciaria, l'industria chimica e delle fibre chimiche e similari, dove la manodopera femminile è piuttosto rilevante, nello stabilire una sola classificazione in 7 o 8 gradi per operai ed impiegati, non prevede alcuna differenza retributiva tra uomo e donna, ha eliminato le differenze di remunerazione dovute al territorio esistenti prima del 1969 ed ha espresso su base mensile la remunerazione per tutti i lavoratori.

Dall'esame poi della situazione contrattuale che copre i dipendenti delle aziende agricole, industriali, commerciali e dei servizi, si rileva che ogni differenza retributiva dovuta al sesso è stata eliminata.

Tuttavia i guadagni di fatto possono registrare differenze tra uomo e donna dovute al fatto che generalmente le donne non ricoprono i posti di maggior rilievo e sono meno propense ad eccettare lavoro straordinario.

Circa la nozione di uguaglianza del lavoro si precisa che in Italia la remunerazione è legata alla qualifica ed alle caratteristiche soggettive del lavoratore piuttosto che al valore del lavoro (mansioni o compiti) che è chiamato a svolgere.

Si osserva infatti a proposito che l'imprenditore deve adibire il lavoratore a mansioni compatibili con la sua qualificazione e che quest'ultimo non può essere adibito a compiti inferiori alla sua qualificazione e capacità ed ha diritto, ove svolga mansioni superiori per un certo tempo, ad essere assegnato alla corrispondente qualifica superiore.

La contrattazione collettiva è sempre rimasta aderente a questo principio anche se alcuni sindacati hanno manifestato una viva ostilità contro la *job evaluation*, e ciò per le seguenti ragioni:

1) la *job evaluation* stabilisce un rapporto esclusivo tra valore del compito assegnato e remunerazione;

2) consentirebbe (obiezione meno valida) una eccessiva flessibilità nell'utilizzare uno stesso lavoratore per lavori di valore diverso.

Tuttavia ciò non ha impedito, negli anni 1960, di stipulare numerosi accordi aziendali di *job evaluation*.

In tali casi:

a) rimaneva fermo il principio che il lavoratore non potesse essere adibito a compiti inferiori alla soglia della sua qualifica;

b) la remunerazione si componeva di due elementi:

1) la paga base relativa alla sua qualifica;

2) l'*addendum* relativo al valore dei compiti svolti.

È evidente che pagando il posto o i compiti, scompaiono le differenze imputabili al sesso.

I livelli di classificazione (ora 7, al massimo 8, per gli operai ed impiegati) raggruppano all'interno di ciascun grado varie qualifiche. Queste sono legate in modo indicativo con un insieme di mansioni o compiti che vengono ritenute dalle parti di valore equivalente.

Ciò costituisce in pratica il mezzo attraverso il quale il sistema contrattuale italiano collega il valore obiettivamente equivalente del lavoro con l'aspetto soggettivo delle qualifiche professionali.

Il Ministro: TOROS.

MIOTTI CARLI AMALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere quali provvedimenti intendano assumere affinché sia riliquidato con sollecitudine il premio di fine servizio e il saldo del trattamento pensionistico ad anziani insegnanti della provincia di Padova e del Veneto che per ragioni di gravi condizioni economiche o di precario stato di salute, sono in ansiosa attesa del riconoscimento del loro servizio da lunghissimi anni.

I docenti elementari, tuttora in attesa della riliquidazione della pensione disposta dal Ministero con decorrenza 1° settembre 1971, sono:

Soliani Luigi, classe 1895;

Simeoni Luigia vedova Zanon, classe 1894;

Buzzillieri Lorenza nata Giacalone, classe 1895;

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1975

Ferrandi Velia, classe 1894;  
 Chinaglia Decia vedova Braggion, classe 1893;  
 Casonato Anna Maria, classe 1897;  
 Ferro Ada, vedova Brancati, classe 1897;  
 Morgante Eleonora, classe 1895;  
 Lazzari Irma, classe 1897;  
 Sottosanti Maria vedova Sinico, classe 1894;  
 Pietroboni Cesarina vedova Curri, classe 1898;  
 Gallimberti Leontina, classe 1898;  
 Bizzaro Stella in Montesini, classe 1898;  
 Cavestro Anna vedova Nicolosi, classe 1899;  
 Toffano professoressa Maria, classe 1899;  
 Vergani Luigia, classe 1899;  
 Ricciarini Alda in Calzavara, classe 1899;  
 Gennaro Emilia vedova Bertoldi, classe 1899;  
 Crivellaro Lucia vedova Zuliani, classe 1900;  
 Andrezza professor Gastone, classe 1900;  
 Viola Agnese, vedova Pelà, classe 1901;  
 Battistel Pierina in Scorzon, classe 1902;  
 Minozzi Elsa vedova Zulian, classe 1902;  
 Azzalin Giuseppina vedova Rizzato, classe 1902;  
 Casarotti Giuditta Maria, classe 1896;  
 Ficon Maria nata Montalti, classe 1894;  
 De Sisti Maria vedova Anastasi, classe 1897;  
 Buggin Eletta nata Cadeluppi, classe 1892;  
 Carraro Maria nata Zuliani, classe 1903;  
 Giacomazzi Maria vedova Celeghin, classe 1903;  
 Pozzo Antonietta in Masini, classe 1903;  
 Petrin Rosa, classe 1903;  
 Bonetta Anita Fabian, classe 1903;  
 Dagnolo Leda vedova Briasco, classe 1902;  
 Borile Maria Luigia, classe 1904;  
 Marcelli Alberta vedova Ferrari, classe 1904;  
 Rodighiero Maria in Strazzabosco, classe 1904;  
 Scaragnani Bruna vedova Gobbo, classe 1904;

Dalla Bona Maria, classe 1905;  
 Busin Armida, classe 1905;  
 Moro Ludevina, classe 1905;  
 Sturaro dottoressa Florinda, classe 1905;  
 Bissaro Teodolinda in Marchiori, classe 1906;  
 Ricci Solidea vedova Faccioli, classe 1906;  
 De Mozzi Giuseppina, classe 1906;  
 Bertagnon Lita in Saggiorato, classe 1907;  
 Lago Teresa vedova Scapolo, classe 1908;  
 Discotto Adalgisa vedova Pessa, classe 1900;  
 Cedro Carolina, classe 1910;  
 Guariso Clotilde, classe 1910;  
 Diotto Luigia in Crivellari, classe 1912;  
 Guariso Esterina in Marchesini, classe 1914;  
 Nadalini Ottavio, classe 1895;  
 Coin Alessandra nata Scantamburlo, classe 1907;  
 Vidale Caterina vedova Lombardi. (4-13827)

**RISPOSTA.** — Da parte dell'ispettorato per le pensioni di questo Ministero è stato già provveduto all'espletamento dei vari adempimenti di competenza nei riguardi della quasi totalità dei nominativi segnalati dall'interrogante.

Dall'unito elenco risultano gli estremi di trasmissione dei decreti alla Ragioneria centrale e in alcuni casi quelli di registrazione presso la Corte dei conti.

Non si tratta sempre di riliquidazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081, ma in certi casi anche di liquidazione di pensione definitiva.

Per due di questi ultimi casi, e precisamente per Coin Alessandra nata a Scantamburlo e per Guariso Clotilde, trattandosi di cessazioni relativamente recenti, i provvedimenti sono ancora in corso di emissione.

Per i rimanenti casi per i quali non è stato possibile rintracciare i precedenti, si rimane in attesa che l'onorevole interrogante voglia fornire maggiori precisazioni relative ai nominativi e alle qualifiche rivestite dagli interessati.

*Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione:* GIACINTO URSO.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1975

	Trasmesso alla Ragioneria centrale		Registrato alla Corte dei conti		
	in data	elenco n.	in data	registro	foglio
Soliani Luigi . . . . .	2 ottobre 1974	5545/E	—	—	—
Simioni Luigia vedova Zan- non . . . . .	23 ottobre 1973	2708/E	30 luglio 1974	398	95
Burzillieri Lorenza . . . .	6 novembre 1974	5802/E	6 maggio 1975	431	394
Ferrandi Velia . . . . .	—	—	—	—	—
Chinaglia Decia vedova di Braggion Giuseppe . . . .	8 novembre 1973	2858/E	29 maggio 1974	386	231
Casonato Annetta . . . . .	28 marzo 1975	6034/E	—	—	—
Ferro Alda vedova Bran- cati . . . . .	22 ottobre 1973	2670/E	21 maggio 1974	384	112
Morgante Eleonora . . . . .	6 agosto 1974	5066/E	—	—	—
Lazzari Irma . . . . .	2 febbraio 1974	3642/E	3 dicembre 1974	425	244
Sottosanti Maria vedova Sinico . . . . .	30 settembre 1974	5527/E	—	—	—
Pietroboni Cesarina vedo- va Curri . . . . .	5 novembre 1973	2827/E	27 agosto 1974	400	375
Gallimberti Leontina . . . .	11 maggio 1974	4402/E	—	—	—
Bizzaro Stella in Montesin	20 giugno 1974	4723/E	—	—	—
Cavestro Anna vedova Ni- colosi . . . . .	3 aprile 1974	3990/E	27 maggio 1975	444	354
Toffano professoressa Ma- ria . . . . .	—	—	—	—	—
Vergani Luigia . . . . .	31 ottobre 1973	2933/E	11 luglio 1974	392	237
Ricciarini Alda in Calza- vara . . . . .	16 novembre 1973	379/E	28 ottobre 1974	387	211
Gennaro Amelia vedova Bertoldi . . . . .	5 novembre 1973	3703/E	20 febbraio 1975	433	270
Crivellaro Lucia vedova Zuliani . . . . .	7 giugno 1974	4550/E	2 settembre 1974	401	24
Andreazza professore Ga- stone . . . . .	—	—	—	—	—
Viola Agnese vedova Pelà	7 dicembre 1973	3297/E	14 ottobre 1974	408	396
Battistel Pierina in Scorzon	20 agosto 1973	2392/E	gennaio 1974	364	211
Minozzi Elsa vedova Zu- lian . . . . .	23 ottobre 1973	2708/E	29 luglio 1974	398	53
Azzalin Giuseppina vedo- va Rizzato . . . . .	12 giugno 1973	1754/E	29 maggio 1974	368	13
Casarotti Giuditta Maria . .	7 maggio 1974	4364/E	—	—	—
Fiscon Maria nata Mon- talti . . . . .	15 novembre 1973	3033/E	29 settembre 1974	404	325
De Sisti Maria vedova Anastasi . . . . .	18 settembre 1973	2473/E	11 luglio 1974	392	221
Buggin Eletta nata Cade- luppi . . . . .	28 agosto 1974	5229/E	—	—	—
Carraro Maria nata Zu- liani . . . . .	1° aprile 1974	3966/E	27 maggio 1975	444	359

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1975

	Trasmesso alla Ragioneria centrale		Registrato alla Corte dei conti		
	in data	elenco n.	in data	registro	foglio
Giacomazzi Maria vedova Celeghin . . . . .	7 gennaio 1974	3431/E	14 ottobre 1974	410	220
Pizzo Antonietta in Masino	17 giugno 1974	4642/E	—	—	—
Petrin Rosa . . . . .	16 settembre 1973	5438/E	—	—	—
Bonetta Annita nata Fab- bian . . . . .	18 settembre 1973	2472/E	15 febbraio 1974	378	2
Dagnolo Leda vedova Bria- sco . . . . .	2 luglio 1973	1897/E	4 ottobre 1973	346	329
Borile Maria Luigia . . .	4 luglio 1974	1922/E	4 settembre 1973	349	41
Marcelli Alberta vedova Ferrari . . . . .	12 febbraio 1973	610/E	4 aprile 1973	283	93
Rodeghiero Maria in Straz- zabosco . . . . .	18 ottobre 1974	5645/E	—	—	—
Scarmagnani Bruna vedo- va Gobbo . . . . .	18 ottobre 1974	5646/E	—	—	—
Dalla Bona Maria . . . .	6 agosto 1974	5061/E	—	—	—
Busin Armida . . . . .	4 aprile 1974	4016/E	—	—	—
Moro Ludevina (decreto ministeriale, pensione diretta) . . . . .	15 maggio 1973	8534	5 ottobre 1973	51	306
Sturaro dottoressa Florinda	—	—	—	—	—
Bissano Teodolinda in Mar- chiori . . . . .	4 aprile 1974	4015/E	—	—	—
Ricci Solidea vedova Fac- cioli (decreto ministe- riale, pensione diretta)	18 aprile 1973	8518	28 agosto 1973	43	212
De Mozzi Giuseppina . . .	17 giugno 1974	4645/E	—	—	—
Bertagnon Lita in Saggio- rato (decreto ministeria- le, pensione diretta) . .	2 marzo 1974	8805/E	20 settembre 1974	130	—
Lago Teresa vedova Sca- polo . . . . .	12 giugno 1973	1754/E	29 maggio 1974	386	3
Discotto Adalgisa vedova Pessa . . . . .	27 aprile 1974	4233/E	—	—	—
Guariso Esterina in Mar- chesini . . . . .	—	—	—	—	—
Nadalini Ottavio . . . . .	7 aprile 1973	1128/E	11 maggio 1973	310	118
Coin Alessandra nata Scan- tamburlo . . . . .	—	—	—	—	—
Vidale Caterina vedova Lombardi . . . . .	18 ottobre 1974	5645/E	—	—	—
Cedro Carolina . . . . .	—	—	—	—	—
Diotto Luigia in Crivel- vellaro (decreto mini- steriale, pensione di- retta) . . . . .	28 giugno 1974	9055/E	—	—	—
Guariso Clotilde . . . . .	—	—	—	—	—

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano prendere nei riguardi di una situazione anomala che, da tempo, si protrae nell'interno dell'ospedale civile di Lucca, situazione che ha risvolti indubbi di carattere penale, per cui le analisi mediche vengono sistematicamente sbagliate, non solo confondendo i campioni, per cui si sono verificati casi in cui un paziente di sesso maschile risultava in stato di gravidanza, o una paziente madre, sulla cui onorabilità non ci sono dubbi, affetta da sifilide, ma addirittura manomesse nel ricopiarle.

(4-13235)

RISPOSTA. — Secondo le notizie pervenute sul contenuto della interrogazione dalla procura generale presso la corte d'appello di Firenze, le indagini disposte dalla procura della Repubblica di Lucca per verificare la segnalata disfunzione dei servizi microbiologici dell'ospedale generale di quella città non hanno consentito di accertare, anche per la indeterminatezza dei riferimenti, se gli episodi indicati nella interrogazione medesima siano realmente accaduti.

È stato tuttavia constatato che il laboratorio delle analisi versa in una situazione anomala, per altro determinata dall'assoluta insufficienza dei locali, situazione a cui l'amministrazione ospedaliera cerca di ovviare con un già deliberato ampliamento del reparto. Attualmente i servizi sono alloggiati in una piccola palazzina con pochi gabinetti di ricerca in cui si affollano, gomito a gomito, gli sperimentatori e nella quale il pubblico, specie nelle ore antimeridiane, si ammassa in un angusto corridoio. Pur essendo la sorveglianza del direttore responsabile del reparto accurata non può escludersi, per quanto anzidetto, che si sia verificato un errore nella etichettatura dei campioni. Secondo l'ufficio di procura è tuttavia da escludere un errore di analisi dato che le analisi sono effettuate, nonostante la situazione di disagio innanzi rappresentata, da personale serio e preparato, circostanza questa confermata da un noto istituto di ricerca che, nel 1974, ha indicato il laboratorio di analisi di Lucca come uno dei più efficienti d'Italia.

*Il Ministro:* ORONZO REALE.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia esatta

la notizia per cui si è accertato che magistrati della Repubblica italiana facciano parte dei NAP. (4-13668)

RISPOSTA. — Dagli atti in possesso di questo Ministero non risulta che magistrati della Repubblica italiana facciano parte dei NAP.

*Il Ministro:* ORONZO REALE.

ORSINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere — premesso che:

1) l'ENEL sta realizzando l'automazione di tutti gli impianti di produzione di energia elettrica localizzati in provincia di Belluno (quarto e quinto gruppo impianti) con la conseguente ristrutturazione logistico-organizzativa dei relativi servizi tecnici;

2) tale ristrutturazione comporta la eliminazione delle attuali officine di manutenzione i cui compiti dovranno essere assolti da officine di gruppo o di intergruppo;

3) il compartimento ENEL di Venezia — come appare da taluni atteggiamenti del medesimo — è da ritenersi orientato a creare i nuovi servizi manutentori nei pressi di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, ove è dislocata la direzione tecnica;

4) se già la sede di detta direzione appare illogica in quanto situata in territorio assolutamente estraneo alla ubicazione degli impianti, del tutto assurda sarebbe la creazione di servizi di manutenzione in posizione non solo decentrata, ma altresì molto distante dagli impianti che dovrebbero fruire dei servizi;

5) pure volendo giudicare il servizio manutentorio non frequentissimo e rivolto ad un tipo di manutenzione qualificata e impegnativa, rimarrebbe sempre antieconomica, antifunzionale e quindi assurda una sua localizzazione non al centro del territorio in cui si trovano gli impianti da servire e che si identifica, quasi totalmente, con la provincia di Belluno;

6) oltre a fondamentali ragioni di economia e funzionalità, la soluzione, che sembra l'ENEL stia per adottare, contraddice il buon diritto della provincia di Belluno a conservare posti di lavoro derivanti da servizi già funzionanti nel suo territorio, ma soprattutto contrasta con l'obbligo morale — che diventa preciso dovere politico per il Governo e l'ente pubblico — di restituire, sia pure in misura modestissima, quanto sottratto alla provincia stessa con lo sfruttamento totale dei suoi corsi d'acqua, le cui

conseguenze dannose sono costanti e di cui restano tragico esempio la catastrofe del Vajont e l'alluvione del 1966 — se intenda intervenire presso l'ENEL affinché sia adottato, in relazione alle premesse, un provvedimento logico sul piano della funzionalità e giusto nei confronti di popolazioni le quali — colpite da persistenti calamità — hanno titolo a non veder aggravate le proprie condizioni di vita. (4-13428)

**RISPOSTA.** — In ordine ai rilievi concernenti i programmi dell'ENEL di automazione degli impianti idroelettrici del bellunese, si richiamano le argomentazioni formulate in occasione della risposta all'interrogazione n. 4-07916 (allegato al resoconto della seduta del 5 agosto 1974).

Per quanto riguarda, invece, le ulteriori questioni sollevate nel documento sopr trascritto, si fa presente che la ristrutturazione del servizio elettrico nel territorio della provincia di Belluno promossa dall'ENEL non prevede l'eliminazione delle attuali officine di manutenzione. In proposito l'Ente elettrico ha anzi sottolineato che è previsto per queste un potenziamento mentre verrà eliminata solo qualche posizione di manutentori isolati, che saranno concentrati negli impianti maggiori, sempre in provincia di Belluno.

In merito alla sede del quinto gruppo impianti a Vittorio Veneto, si fa presente che la sua ubicazione è stata scelta dall'ENEL in modo baricentrico rispetto alla dislocazione degli impianti dipendenti, i quali interessano tre province. Per la stessa ragione, il quarto gruppo impianti ha sede a Belluno, pur gestendo impianti dislocati anche nelle province di Treviso, Trento e Vicenza; ciò è dovuto essenzialmente alle caratteristiche dei corsi d'acqua e dei relativi bacini imbriferi.

*Il Ministro: DONAT-CATTIN.*

**PAZZAGLIA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia informato che l'Azienda regionale sarda trasporti ha assunto circa tre mesi or sono manovali per pulire le auto su chiamata e ciò in contrasto con lo statuto dei lavoratori e se è possibile che ciò sia dovuto al fatto che alcuni sono parenti di un consigliere regionale socialista.

Per conoscere se ritenga disporre una inchiesta al riguardo. (4-13039)

**RISPOSTA.** — Dagli accertamenti effettuati dall'ispettorato del lavoro di Cagliari è risultato che effettivamente nell'ottobre del 1974 l'ARST — Azienda regionale sarda trasporti — ha assunto alle proprie dipendenze 14 lavoratori con la qualifica di manovale per sopperire a gravi carenze verificatesi nel servizio manutenzioni.

L'organo ispettivo ha altresì accertato che le assunzioni dei predetti lavoratori sono state effettuate in conformità a quanto disposto dagli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

*Il Ministro: TOROS.*

**POCHETTI.** — *Ai Ministri della difesa e del turismo e spettacolo.* — Per sapere:

a) a quali condizioni siano state concesse al CONI le terre del centro rifornimenti quadrupedi, su cui insistono gli impianti sportivi di *pentathlon* moderno;

b) se risulti che la concessione sia stata subordinata all'uso gratuito degli impianti stessi da parte della gioventù del comune di Monte Libretti (Roma) al cui territorio appartiene il centro rifornimenti quadrupedi.

In caso negativo, se ritengano di dover intervenire sul CONI, allo scopo di permettere ai giovani di Monte Libretti di poter fruire di detti impianti, vista la mancanza totale di attrezzature sportive nel comune predetto. (4-12810)

**RISPOSTA.** — Il Ministero della difesa ha messo a disposizione del CONI un appezzamento di terreno della scuola militare di equitazione di Monte Libretti per un periodo di nove anni.

La scadenza del diritto di superficie avverrà nell'aprile del 1978.

Il CONI ha costruito a proprio totale carico una piscina, una sala di scherma e una forestiera, destinando prevalentemente il complesso sportivo per l'addestramento dei pentatleti di interesse nazionale ed olimpico.

Tuttavia il CONI, per soddisfare le esigenze della zona e favorire un'attività promozionale, ha istituito da oltre cinque anni un centro addestramento di nuoto frequentato non soltanto dai giovani di Monte Libretti ma anche dei comuni vicini Monte Rotondo, Palombara Sabina, Fiano (Roma), Poggio Mirteto (Rieti), ecc.

L'impianto è riservato tutti i giorni feriali dalle ore 14,30 alle 19 alle attività

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1975

del centro addestramento nuoto che ha una affluenza di oltre 500 bambini per un complessivo di circa 24 mila presenze annue.

*Il Ministro del turismo e dello spettacolo: SARTI.*

**QUARANTA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali iniziative intendano adottare in favore della società per azioni Latte Silla - Silla (Salerno) che attraversa un difficile momento tale da essere nell'impossibilità di far fronte agli impegni assunti, a fronte di un mutuo industriale di lire 302 milioni, con l'ISVEIMER, nonché ad adempiere agli obblighi contributivi verso l'INAM.

La società predetta dà lavoro a cento operai, la sua chiusura oltre ad aggravare la già depressa economia della zona costituirebbe la cessazione nel Vallo del Diano dell'unica attività di trasformazione industriale lattiero-casearia. (4-12212)

**RISPOSTA.** — La Cassa per il mezzogiorno ha concesso alla ditta Latte Silla due finanziamenti a tasso agevolato erogati dall'ISVEIMER nella misura di lire 80 milioni nel 1960 e di lire 150 milioni nel 1961.

A tutt'oggi, la ditta summenzionata non ha presentato alcuna domanda per il contributo industriale in conto capitale.

Circa l'attuale situazione debitoria della società Latte Silla nei confronti dell'INAM, essa risulta complessivamente di lire 134.947.000, così suddivisa:

lire 62.207.000 per contributi a tutto il 30 settembre 1974;

lire 72.740.000 per sanzioni calcolate al 100 per cento, riducibili secondo le norme vigenti al momento del pagamento dei contributi.

Tale situazione debitoria si è andata determinando ed aggravando a causa del comportamento assolutamente negativo tenuto dalla ditta in questi ultimi anni.

Infatti, sin dal 1° dicembre 1971, la ditta presentò all'istituto assicurativo una prima domanda di rateazione dei contributi chiedendo, inoltre, la riduzione delle sanzioni al di sotto dei limiti consentiti.

Nel giugno 1972, autorizzata la rateazione e non la riduzione delle sanzioni, la ditta non ottemperò al versamento dell'ac-

conto previsto per godere del beneficio della rateazione, sicché la richiesta venne archiviata.

In data 28 dicembre 1972 fu inoltrata una seconda domanda di rateazione, che venne nuovamente accolta dall'INAM; a causa, però, della mancata firma degli effetti da parte del titolare della ditta, benché più volte invitato, anche questa seconda domanda dovette essere archiviata.

Il 6 febbraio 1974, la Latte Silla versò un acconto di lire 4 milioni, chiedendo nuovamente di fruire della rateazione per estinguere la pendenza. Ancora una volta l'ente provvide ad istruire la pratica per la rateazione, pervenendo alla conclusione di accogliere la richiesta e di consentire l'estinzione del debito in 54 mensilità previo rilascio, da parte dell'azienda, di idonei titoli di garanzia.

Alla comunicazione della concessione della agevolazione richiesta, nei termini ed alle condizioni suddetti, la ditta, benché invitata, non diede alcun riscontro, per cui anche quest'ultima domanda di rateazione è stata archiviata dall'INAM con provvedimento del 29 luglio 1974.

Pertanto, tenuto conto della entità della somma da recuperare, nonché dell'atteggiamento dilatorio assunto dall'azienda, malgrado le agevolazioni concesse nel tempo, si è reso necessario da parte dell'istituto assicuratore procedere alla tutela legale dei propri interessi.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.*

**RENDE.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — In merito a quanto segue:

con l'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si è voluta sanare la posizione di tutto il personale che prestava servizio, in posizione anomala, alle dipendenze dello Stato e delle aziende autonome statali.

La legge interessa essenzialmente e prevalentemente un considerevole numero di personale assunto per chiamata diretta al servizio dello Stato dagli organi periferici dell'amministrazione statale per far fronte alle deficienze di personale spesso ricorrenti in particolari settori ed uffici dell'amministrazione pubblica.

Per detto personale, all'articolo 26, la stessa legge prevede l'immissione e la permanenza per tre anni tra gli avventizi dello Stato con il corrispondente trattamento economico e normativo e quindi il passag-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1975

gio in ruolo, con il riconoscimento per metà degli anni di servizio comunque prestati ai soli fini dell'attribuzione delle classi di stipendio.

Le disposizioni degli articoli 25 e 26 della cennata legge 28 ottobre 1970, n. 775, sono state ritenute applicabili anche al personale assunto dall'ANAS con contratto a termine ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e successive modificazioni.

L'applicazione della legge a detto personale, così come formulata, se pure sembra servire un principio di giustizia, non ha tenuto invece nessun conto del particolare tipo di assunzione del personale stesso.

E da far presente difatti, risalendo alle origini della assunzione di detto personale, che:

1) l'ANAS non riuscì a reperire, tra il proprio personale, se non uno sparuto numero (10-15 persone in tutto) di funzionari già in servizio disposti a trasferirsi nelle sedi di Salerno, Cosenza e Reggio Calabria dell'istituendo ufficio speciale per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria considerate sedi disagiate;

2) per far fronte a tale deficienza l'ANAS chiese ed ottenne con la cennata legge n. 1845 di assumere personale a contratto per la costruzione dell'arteria, non potendosi attendere, per la ormai urgente realizzazione dell'opera, l'approvazione di una legge che prevedesse l'ampliamento degli organici ed i risultati di un regolare concorso pubblico;

3) il contingente di personale necessario era così distinto: ingegneri n. 40; geometri n. 80; disegnatori n. 15; assistenti n. 80; dattilografi n. 12; autisti n. 20;

4) l'assunzione non fu effettuata per chiamata diretta ma fu bandito dall'ANAS regolare esame-colloquio al quale potevano partecipare solo gli ingegneri laureati con voto non inferiore a 80/110, i geometri diplomati in unica sessione di esame ed assistenti, disegnatori, dattilografi ed autisti che avessero dimostrato con un *curriculum vitae* documentato la richiesta preparazione e specializzazione;

5) oltre a tale prima selezione, la seconda selezione veniva operata in sede di esame-colloquio o prova pratica fatti alla presenza di qualificati funzionari dell'ANAS e della Corte dei conti.

Solo di seguito all'esito positivo di tale prova fu formulata apposita graduatoria di

merito in base alla quale l'ANAS procedette alle assunzioni.

Tale modalità di assunzione non può indubbiamente essere equiparata a quella per chiamata diretta, che, anzi, per la forma, può essere invece equiparata ad un pubblico concorso al cui accesso per altro non sono nemmeno previste le restrizioni operate in sede di ammissione alla cennata prova.

In considerazione di quanto sopra esposto, del lavoro svolto e dell'impegno profuso nella realizzazione della autostrada Salerno-Reggio Calabria, per la quale non sono mancati i plausi e gli apprezzamenti dei più qualificati tecnici italiani e stranieri, per l'ingente mole di opere d'arte dovutesi costruire in terreni naturalmente poco favorevoli ed in ambienti particolarmente difficili (zona dell'Aspromonte in provincia di Reggio Calabria), in considerazione altresì del grado di specializzazione raggiunto in quasi otto anni di servizio prestato per lo Stato e per il concetto sancito dalla stessa legge della parità di diritti a pari prestazione, l'interrogante chiede di sapere se il ministro ritenga opportuno che al personale a contratto della Salerno-Reggio Calabria venga riconosciuto, a tutti gli effetti, il servizio prestato nella posizione di non di ruolo ed a contratto o quanto meno riconosciuto come servizio non di ruolo, il servizio prestato a contratto, sì da permetterne la diretta immissione in ruolo alle dipendenze dell'ANAS in coda alla graduatoria già esistente e secondo un ordine derivante dall'anzianità di servizio prestato anche nella posizione non di ruolo.

(4-02011)

RISPOSTA. — La seconda sezione del consiglio di Stato, in risposta ad una richiesta di parere avanzata dall'ANAS su talune questioni riguardanti l'inquadramento fra il personale non di ruolo dei contrattisti della Salerno-Reggio Calabria e della Palermo-Catania, in data 26 ottobre 1971 ha precisato quanto segue:

il sesto comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, dispone che al personale in esame si applicano le disposizioni dell'articolo 12 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, le quali ne consentono l'inquadramento nei ruoli organici dopo periodi di servizio non di ruolo predeterminati dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 aprile 1948, n. 262.

L'inquadramento in ruolo, cioè, è disposto esclusivamente in funzione del servizio prestato come impiegati non di ruolo e, quindi, posteriormente all'inquadramento nelle categorie del personale non di ruolo, mentre il servizio comunque prestato in precedenza non ha alcuna rilevanza a tale fine.

L'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguarda il computo di servizi ai soli fini delle attribuzioni delle classi di stipendio o paghe nelle qualifiche o categorie di appartenenza dell'impiegato o degli aumenti periodici di stipendio e ciò basta ad escludere la sua riferibilità ai presupposti dell'inquadramento nei ruoli organici del personale inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo, a norma dell'articolo 25 precedente.

Sulla base delle citate disposizioni legislative, non vi è, pertanto, alcuna possibilità di riconoscere al detto personale come servizio non di ruolo il servizio prestato a contratto.

Si informa l'interrogante che il personale sopraccitato è stato inquadrato nei ruoli ed i relativi decreti sono in corso di perfezionamento.

*Il Ministro:* BUCALOSSÌ.

**ROBERTI, CASSANO, BORROMEO D'ADDA E D'AQUINO.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se e quali provvedimenti possano adottarsi per fronteggiare la grave situazione verificatasi a Siracusa a seguito del licenziamento di circa 150 dipendenti del locale stabilimento Eternit, licenziamento che non sembra giustificato neppure da motivi di effettiva recessione produttiva.

Per conoscere, in ogni caso, quali provvedimenti si intendano adottare per andare incontro allo stato di grave bisogno della categoria colpita dal provvedimento suddetto. (4-11732)

**RISPOSTA.** — La vertenza insorta presso lo stabilimento della società per azioni Eternit di Siracusa si è conclusa, dopo una lunga trattativa, con la stipula di accordo raggiunto dalle parti il 7 aprile 1975 presso quell'ufficio provinciale del lavoro.

Il citato accordo prevede la limitazione del provvedimento di licenziamento a 105 unità alle quali l'azienda corrisponderà la

somma di lire 300 mila *pro capite* in aggiunta al trattamento economico di fine rapporto.

Con legge 24 marzo 1975, n. 15, la Regione siciliana ha inoltre disposto, a favore dei predetti lavoratori, la corresponsione di una indennità straordinaria mensile, per la durata massima di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 1974, pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione effettivamente percepita, aumentata di lire 200 giornaliere per ogni familiare a carico.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* TOROS.

**RUSSO FERDINANDO.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere quali iniziative saranno prese dall'ANIC-Gela per la assunzione diretta del personale della MARI società per azioni che si è occupata, per sette anni, della manutenzione degli stabilimenti dell'ANIC.

Considerato che, in atto, solo poche unità sono state assorbite, visto che per una settimana è stato occupato il cantiere della MARI con difficoltà notevoli per l'ANIC, l'interrogante chiede di conoscere se ritenga sollecitare la gestione diretta della manutenzione ed il passaggio all'ANIC del personale altamente qualificato. (4-12725)

**RISPOSTA.** — La società MARI, che da circa tre anni opera presso gli impianti dell'ANIC di Gela, svolgendo lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici e lavori di montaggio, ha preannunciato alla fine del 1974, dopo l'ultimazione di taluni lavori eseguiti non per conto dell'ANIC, il licenziamento di tre impiegati, un intermedio e 35 operai fra qualificati e manovali.

Il 7 febbraio 1975, nella sede dell'ufficio provinciale del lavoro di Caltanissetta, si è svolto un incontro tra i rappresentanti dei lavoratori e della società MARI, pervenendo ad un accordo con il quale i responsabili della società si sono dichiarati disposti a non procedere ad alcun licenziamento per favorire il trasferimento dei predetti lavoratori presso altre ditte all'interno dello stabilimento.

Alla data dell'11 marzo 1975, 29 operai licenziati dalla MARI risultavano, infatti, trasferiti all'impresa edile Moriconi, mentre per i rimanenti dieci lavoratori (tre impie-

gati, un intermedio e sei operai) si è in attesa di reperire una nuova occupazione.

Per quanto riguarda l'assunzione della gestione delle manutenzioni da parte dell'ANIG, si precisa che quest'ultima, in applicazione dell'accordo sindacale del 20 luglio 1973, ha provveduto ad assumere in proprio la manutenzione ordinaria meccanica elettrica e strumenti degli impianti; non esiste, invece, alcun impegno circa la assunzione in proprio anche della manutenzione straordinaria.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.*

SACCUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che in alcuni comuni della provincia di Roma e principalmente nel comune di Velletri, per far fronte alla carenza di aule scolastiche, sarebbero stati messi a disposizione delle scuole elementari alcuni locali non precisamente adatti all'uso scolastico; si tratta infatti di appartamenti o stanzoni interrati ricavati da veri e propri scantinati carenti di luce ma ricchi di umidità.

Se e quali provvedimenti intenda conseguentemente apportare per sostituire i suddetti locali con altri adeguati alle necessità igieniche e operative delle scuole di Velletri.

(4-13500)

RISPOSTA. — Questo Ministero non può, per il momento, intervenire sulla particolare situazione edilizia delle scuole della provincia di Roma, per mancanza di fondi.

Infatti, gli stanziamenti di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 641, sono da tempo totalmente esauriti e quelli previsti dall'ultima legge 17 agosto 1974, n. 413, possono essere utilizzati esclusivamente per provvedere ai maggiori oneri connessi all'esecuzione di opere già comprese nei precedenti programmi di edilizia scolastica e non per nuove opere.

Le attuali necessità, pertanto, di edilizia scolastica prospettate dall'interrogante potranno essere esaminate dagli appositi organi preposti alla programmazione allorché il Parlamento avrà approvato il recente disegno di legge di iniziativa governativa riguardante i nuovi stanziamenti per il settore in questione.

Per quanto riguarda, infine, il problema edilizio esistente nel comune di Velletri, si precisa che nella città le scuole funzionano

in edifici appositamente costruiti e solo alcune classi lamentano turni pomeridiani (precisamente 15 classi del primo circolo e otto classi del terzo circolo).

Nella zona circostante la città, invece, il competente provveditorato agli studi ha notevoli difficoltà per il reperimento di locali utilizzabili ad uso scolastico, per le caratteristiche preminentemente agricole della zona.

*Il Sottosegretario di Stato: SPITELLA.*

SACCUCCI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che:

1) nella città di Ostia, ormai abitata da più di centomila persone ove sono più di ventiduemila studenti, non esistono impianti sportivi sia comunali sia gestiti dal CONI;

2) l'unico impianto esistente, la « Stella Polare », in gestione al CONI, è stato recentemente chiuso;

3) ad Ostia non esistono aree adibite a luoghi ricreativi per i giovani, non esistono biblioteche o altri similari luoghi di cultura;

4) l'autorità comunale di Ostia non si è ancora mai interessata a risolvere i suddetti problemi che sono urgenti;

se e quali provvedimenti vengano presi in esame per risolvere e sopperire alle necessità sportive, ricreative e culturali della gioventù di Ostia.

(4-13502)

RISPOSTA. — Le carenze di impianti sportivi ad Ostia, lamentate dall'interrogante, riguardano sia il Comitato olimpico nazionale italiano - CONI - sia gli enti locali.

Ciò premesso, per quanto di competenza di questa Amministrazione, sono stati organizzati gruppi sportivi studenteschi di cui due negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado - liceo scientifico E. Enriques in via Padini, 188 e istituto tecnico commerciale e per geometri Vanvitelli in via Capo Spartivento - ed uno nella scuola media in via Passeroni, che hanno svolto l'attività prevista dai programmi ministeriali.

*Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione: SPITELLA.*

SCUTARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione di grave

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1975

disagio in cui si trovano i lavoratori, specie quelli agricoli, dei 30 comuni della provincia di Potenza sprovvisti di titolari di uffici comunali di collocamento;

per chiedere che si proceda alla nomina dei titolari di detti uffici e che, in attesa di tali nomine, si autorizzi subito l'ufficio provinciale del lavoro, assegnandone la somma necessaria, a garantire la presenza di personale nei comuni interessati attraverso il sistema degli scavalchi settimanali, in vista, anche, dell'inizio dei lavori agricoli per i quali è richiesta la manodopera bracciantile. (4-12290)

**RISPOSTA.** — L'attuale carenza di personale, esistente sia presso l'ufficio provinciale del lavoro di Potenza sia presso la quasi totalità degli uffici delle altre province, non consente di nominare un titolare per ciascuna delle sezioni comunali di collocamento che ne sono prive.

Si fa presente, inoltre, che non è possibile disporre un esteso ricorso al sistema degli scavalchi settimanali, attraverso i quali assicurare la presenza di personale presso tutte le predette sezioni, in quanto la esiguità dei fondi stanziati in bilancio non consente l'assegnazione agli uffici degli ulteriori stanziamenti sufficienti a coprire la maggiore spesa per indennità di trasferta.

Infatti, i predetti fondi, che da tre anni non hanno subito alcun incremento, non possono essere integrati per espresso divieto dell'articolo 33 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Si assicura, tuttavia, l'interrogante che appena possibile sarà posto rimedio alle predette carenze.

*Il Ministro: TOROS.*

**SERVELLO, PETRONIO E BOLLATI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza della sconcertante iniziativa assunta dal sindaco di Pavia e dal presidente dell'amministrazione provinciale di Pavia, entrambi del PSI, i quali hanno abbandonato il ricevimento indetto dalla prefettura per la festa della Repubblica con il pretesto della presenza del dirigente provinciale del MSI-destra nazionale Laerte Crivellini; per sapere, altresì, quale valutazione ritenga di fare il Governo su un atteggiamento tanto fazioso quanto grottesco, considerato che il sindaco Veltri fa parte di un consiglio comunale ove siede ed opera

con altri colleghi, in rappresentanza degli elettori del MSI-destra nazionale, il medesimo signor Laerte Crivellini. (4-13816)

**RISPOSTA.** — Il 2 giugno 1975, si è svolto presso la prefettura di Pavia il consueto ricevimento per la ricorrenza della fondazione della Repubblica.

Tra le varie autorità locali, erano intervenuti il sindaco del capoluogo, il presidente e il vicepresidente dell'amministrazione provinciale.

I medesimi, dopo pochi minuti dal loro arrivo, hanno abbandonato il ricevimento in segno di protesta per la presenza del signor Laerte Crivellini, consigliere comunale e commissario del MSI-destra nazionale.

Trattandosi di comportamento scaturito da una libera ed autonoma determinazione degli interessati, non può formularsi, sul piano amministrativo, alcuna particolare valutazione né censura.

*Il Ministro: GUI.*

**TANTALO.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi per i quali dal 1° giugno 1975 è stata disposta la soppressione dell'unico servizio diretto di collegamento ferroviario tra Roma e Potenza.

In particolare, se ritenga opportuno, considerato che non possono ritenersi sostitutive di tale linea diretta — oltre tutto frequentatissima — le corse ferroviarie previste tra Napoli e Potenza, disporre la revoca di tale provvedimento, per non privare di un servizio pubblico tanto necessario le popolazioni lucane che già sopportano gravissimi disagi per le carenze esistenti in tale settore. (4-12548)

**RISPOSTA.** — La soppressione dal 1° giugno 1975 del servizio diretto Potenza-Roma, assicurato dai treni rapidi 946/904 e 903/949, era stata programmata per eliminare difficoltà tecniche di manovra che si verificano a Napoli e a Roma ed ottenere così una maggiore regolarità del servizio, svolto con coincidenze, e quindi svincolato dalle difficoltà stesse.

Per altro, stante il vivo interesse attribuito a detto servizio, malgrado le accennate difficoltà, esso sarà mantenuto fin quando sarà riattivata la linea Metaponto-Potenza, interrotta per alluvione dal 29 marzo 1973.

Difatti, contemporaneamente alla riattivazione, prevista per il mese di settembre

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1975

1975, è in programma l'effettuazione di una coppia di treni fra Taranto e Roma di cui beneficerà anche Potenza.

*Il Ministro:* MARTINELLI.

**TANTALO.** — *Al ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda provvedere con urgenza alla sistemazione delle condizioni dell'alveo del fiume Tevere e delle relative arginature e muraglioni che sono notevolmente precarie, e in molti punti ormai più non garantiscono la difesa dei numerosi abitati posti nelle zone adiacenti mentre si notano franamenti vari che già hanno compromesso l'integrità delle opere di contenimento, tanto da renderle inefficienti nel caso non infrequente di piene, anche di media entità.

Si sottolinea in merito che, tra questi tratti pericolosi, è da segnalare in particolare l'arginatura della Fiumara Grande, la cui scogliera posta a sua difesa è stata già da tempo inghiottita dalle correnti che ora si dirigono liberamente verso la sponda con fondati timori di notevoli corrosioni ed esondazioni verso l'abitato di Fiumicino (Roma).

Si richiama pertanto l'attenzione del ministro sulle responsabilità dei gravi pericoli che derivano dalla situazione attuale, impegnandolo a risolvere il problema nella sua globalità, od in via subordinata — ove si manifestino carenze di bilancio — a stanziare fondi per un importo almeno di lire 300 milioni che consentano all'efficiente ufficio competente di provvedere ad eliminare le carenze più inderogabili. (4-13449)

**RISPOSTA.** — L'ufficio speciale del genio civile per il Tevere e l'Agro romano ha elaborato un piano generale di sistemazione del tronco del fiume Tevere compreso fra la foce e Capo Due Rami, che potrebbe essere realizzato, ove la disponibilità dei fondi lo consenta, anche con interventi successivi e con priorità in ordine alle necessità idrauliche.

Il piano di sistemazione prevede la delimitazione dell'alveo di magra del tratto terminale del fiume compreso fra la foce e l'isola di Tor Boacciana.

La delimitazione, oltre a fissare definitivamente l'alveo di magra, consentirebbe numerosi abitati posti nelle zone adiacenti, attualmente smottamenti e lunate, e la regolarizzazione del loro andamento planime-

trico, garantendo stabilità e sicurezza a tutto il sistema arginale retrostante.

Si ravvisa quindi la necessità di proteggere le sponde sollecitate dal violento moto ondoso con adeguate difese che assicurino la loro stabilità e la protezione delle arginature retrostanti.

Per tale intervento d'urgenza occorrerebbero circa lire 400 milioni, con i quali far luogo alla definitiva sistemazione del tratto terminale in destra più colpito, della lunghezza di circa metri 300.

Pur tenendo conto della necessità di tali lavori, si deve tuttavia far presente che la situazione di bilancio non consente almeno per il momento di realizzare il suddetto piano di sistemazione.

Si assicura, comunque, che l'esigenza segnalata sarà tenuta in ogni evidenza per quei provvedimenti che sarà possibile adottare in futuro.

*Il Ministro:* BUCALOSI.

**TASSI.** — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere come mai il signor Pagani Medoro nato a Podenzano (Piacenza) il 25 settembre 1909 e residente a Piacenza in via Neve 5, non abbia ancora potuto percepire l'indennità di anzianità per il lungo servizio pur prestato, quale graduato dei vigili urbani presso il comune di Piacenza.

Il predetto è stato posto dopo ben 38 anni di servizio prestato, in stato di quiescenza a sua domanda, con i benefici della legge n. 336 del 1970, sin dal 1° settembre 1972.

Da allora è ancora in attesa anche dello stesso libretto di pensione e della definizione della relativa indennità. (4-12525)

**RISPOSTA.** — Dalle notizie acquisite dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali è risultato che l'Istituto stesso ha provveduto, fin dal 25 marzo 1973, alla liquidazione in favore del signor Medoro Pagani dell'indennità premio di servizio, per l'importo di lire 6.375.495.

Il Ministro del tesoro, dal canto suo, ha comunicato di aver provveduto a conferire al predetto signor Medoro Pagani la pensione ordinaria annua di lorde lire 2.909.000 dal 1° settembre 1972, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, nu-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1975

mero 1646. Tale trattamento di quiescenza è stato determinato in base al servizio di anni 44 e mesi 8, di cui 37 anni e 8 mesi prestati dall'interessato alle dipendenze del comune di Piacenza e 7 anni quale abbuono concesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Gli atti di conferimento e di pagamento sono stati spediti rispettivamente al comune di Piacenza ed alla direzione provinciale del tesoro di Piacenza il 15 febbraio 1975.

*Il Ministro dell'interno:* CUL.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere che cosa sia stato fatto e che cosa si stia per fare in relazione all'inqualificabile comportamento del signor Spadaccia, segretario nazionale del partito radicale il quale, appena riacquistata la libertà per provvedimento del giudice istruttore di Firenze per il noto procedimento penale colà in istruttoria, ha dichiarato — stando a quanto riferito dalla stampa — che tutti i cittadini devono trasformare le loro case in cliniche per aborti, istigando così l'intera popolazione nazionale a delinquere e commettendo altresì apologia di reato.

Ora, a parte che tale comportamento contrasta apertamente con quello dovuto da chi fruisce del beneficio della libertà provvisoria, istituto che è previsto e finalizzato al reinserimento civile dell'imputato nella vita ordinaria sino a quando ciò è possibile, appare chiaro che tali dichiarazioni e atteggiamento confermino la volontà eversiva dello Spadaccia di aperta sfida e lotta allo ordinamento costituito e di incitamento alla disobbedienza delle leggi dello Stato.

Per sapere se sia il caso di valutare anche tale comportamento tra le trame eversive, e le più pericolose, posto che si presenta come eccitamento a troncamento delle vite e alla negazione del diritto stesso alla vita, il che non può essere certo concesso alla decisione di un cittadino. (4-12582)

RISPOSTA. — Sono state chieste notizie alla procura generale presso la corte d'appello di Firenze, la quale ha fatto conoscere, sentito l'ufficio locale di procura, che il dottor Gianfranco Spadaccia, arrestato in esecuzione di ordine di cattura il 13 gennaio 1975, ottenne la libertà provvisoria dal

giudice istruttore il 10 febbraio 1975 e che non risulta che egli, nel territorio del distretto della corte d'appello di Firenze, abbia, successivamente alla concessione del beneficio, commesso altri reati.

Comunque, secondo quanto ha ancora riferito la anzidetta procura generale, tali reati, anche se commessi, non comporterebbero la revoca della libertà provvisoria ammissibile solo nei casi previsti dall'articolo 292 del codice di procedura penale.

Si aggiunge che questo Ministero ha chiesto notizie sui fatti segnalati nella interrogazione anche alla procura generale presso la corte d'appello di Roma, la quale ha fatto conoscere che la locale procura della repubblica, dopo lo svolgimento di indagini circa le dichiarazioni rese dallo Spadaccia alla stampa, ha promosso azione penale nei confronti del predetto Spadaccia nonché contro Pietra Italo ed Isman Fabio, a norma degli articoli 110, 414 n. 1 del codice penale (concorso in istigazione a commettere delitti) e 21 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47. Il procedimento è stato trasmesso al tribunale che ha fissato la data del giudizio.

*Il Ministro di grazia e giustizia:*  
ORONZO REALE.

TASSI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere in quale scaglione e in quale data sia prevedibile il collocamento in pensione del dottor Torre Enrico, nato a Coli (Piacenza) il 14 ottobre 1919, dipendente dell'INAM di Piacenza, il quale ha fatto domanda di pensione con la richiesta del riconoscimento dei benefici combattentistici previsti dalla legge n. 336 del 1970. (4-12597)

RISPOSTA. — Il dottor Enrico Torre, medico a rapporto d'impiego non di ruolo presso la sede provinciale INAM di Piacenza, è stato inserito, con deliberazione presidenziale del 7 febbraio 1975, n. 94, nel quarto contingente semestrale formato ai sensi dell'articolo 1, commi secondo e terzo, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 355 e sarà pertanto collocato a riposo, con i benefici di cui agli articoli 2 e 3, secondo comma della legge 24 maggio 1970, n. 336, con effetto dal 1° gennaio 1977.

A norma dell'articolo 1, comma quarto, del citato decreto-legge n. 261, i contingenti semestrali sono stati notificati dallo istituto agli interessati mediante pubblicazione nel supplemento al bollettino ufficiale del personale dell'8 febbraio 1975.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.*

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) se sia vero che nella villa delle intercettazioni scoperta a Roma nel corso di indagini della magistratura, siano stati rinvenuti mobili antichi e arredi di pregio di proprietà del dottor Santillo, capo dell'ispettorato per il terrorismo;

2) quali indagini e azioni siano state incoate in merito per appurare le responsabilità del predetto in relazione alla nota villa delle intercettazioni. (4-12878)

RISPOSTA. — In base alle notizie pervenute dalla procura generale presso la corte d'appello di Roma, si informa che, nell'istruzione del procedimento penale contro Ponzi Tommaso ed altri per le intercettazioni telefoniche abusive, nulla è emerso a carico del funzionario segnalato nell'interrogazione.

*Il Ministro di grazia e giustizia:  
ORONZO REALE.*

TASSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno modificare le disposizioni impartite agli uffici scolastici regionali in merito alla organizzazione dei corsi abilitanti speciali destinati a personale già in servizio.

Infatti, il numero limitato di frequentanti ne ha impedito un ampio decentramento e costringerà i docenti (in servizio presso diverse scuole con l'aggravio dell'orario di servizio) a pesanti routine per raggiungere la sede di svolgimento del corso. È il caso dei docenti frequentanti i corsi di lingua e letteratura straniera (francese) di Piacenza, che dovranno seguire le lezioni a Bologna e non a Milano.

L'interrogante chiede di prevedere — per quegli insegnanti in servizio in sedi periferiche rispetto ai corsi — la possibilità di optare per altri corsi della stessa classe svolgentisi in un'altra regione, ma ad una

minore distanza dal luogo di residenza e di servizio.

Si tratta di una possibilità che, contemplando le esigenze funzionali dei corsi con quelle dei docenti frequentanti, permetterà ai professori di adempiere i propri obblighi di ufficio e le incombenze familiari nel miglior modo possibile. (4-12882)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha dato opportune istruzioni agli uffici scolastici regionali di Bologna, Firenze e Milano affinché agli insegnanti, residenti in regioni limitrofe a quella in cui prestano servizio, sia consentito frequentare i corsi abilitanti speciali nella regione di residenza, in deroga al principio generale della competenza su base regionale, connessa con la sede di insegnamento.

*Il Sottosegretario di Stato: SPITELLA.*

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali azioni giudiziarie e procedimenti penali siano attualmente in corso in relazione agli abusi e agli illeciti denunciati dai consiglieri comunali del MSI-destra nazionale di Rivolta d'Adda (Cremona), come commessi da quella amministrazione comunale per la stesura e per l'applicazione del piano di fabbricazione e del piano regolatore e nella concessione delle licenze edilizie.

Per sapere quali indagini siano seguite a tali denunce fatte pubblicamente dai predetti consiglieri anche con interrogazione al sindaco e seguite poi da interventi anche in sede regionale sempre dei consiglieri del MSI-destra nazionale, cui l'assessore competente rispose in data 10 ottobre 1975, il quale riconobbe che la situazione urbanistica di Rivolta d'Adda è abnorme, che le irregolarità che emergono non si possono negare, che lo stato di irregolarità... esiste e infine che obbiettivamente lo stato di irregolarità si pone e quindi siamo qui a riconoscerlo nei fatti.

Per sapere se l'amministrazione comunale e l'amministrazione regionale abbiano provveduto ad interessare della cosa la magistratura competente e se, in difetto, non sia caso di procedere per omossione di denuncia o, quanto meno, per omissione di atti d'ufficio nei confronti di tutti quei pubblici ufficiali che, comunque, siano venuti a cono-

scenza della cosa e non ne abbiamo interessato la competente autorità giudiziaria.

Per sapere se la lotta contro l'abusivismo debba essere limitata solo ai casi clamorosi che danno forse più notorietà ai magistrati che se ne occupano sotto i riflettori di ben orchestrate campagne di stampa e vantaggio ai fogli scandalistici che non alla nazione, la quale subisce troppo spesso il gravissimo danno di non veder perseguita la moltitudine di illeciti e abusi edilizi, che avvengono normalmente in quasi tutto il territorio. (4-12899)

**RISPOSTA.** — In base alle notizie fornite, sul contenuto della interrogazione, dalla competente procura della Repubblica di Crema, si informa che nel marzo 1975 pervennero alla procura stessa denunce relative alla commissione di abusi edilizi nel comune di Rivolta d'Adda, nelle quali si precisa, tra l'altro, che sarebbero state autorizzate opere in difformità col piano di fabbricazione.

L'ufficio di procura iniziava subito le indagini sulla base delle denunce — per altro generiche anche per la mancanza di ogni riferimento specifico a persone — indagini che si presentavano subito complesse sia per la necessità di esaminare capillarmente il piano di fabbricazione in riferimento alle varie deliberazioni, sia per il necessario esame delle pratiche edilizie che abbracciano l'arco di un decennio.

Sono pertanto in corso gli accertamenti atti a stabilire l'esistenza nei fatti di illeciti penali.

*Il Ministro di grazia e giustizia:*  
ORONZO REALE.

**TASSI E DE MICHIELI VITTURI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia vero che il preside dell'ITI G. Marconi di Rovereto (Trento) professore Tindaro Maria Imbesi sia, di fatto, stato allontanato dal suo incarico, per pressioni studentesche e dei partiti di sinistra, nonostante che una inchiesta amministrativa avesse chiaramente dimostrato la ineccepibilità della sua azione, tutta e soltanto volta alla difesa della scuola, dello studio e quindi degli studenti che a scuola vanno per studiare.

Per sapere se sia vero che il provveditore di Trento che ha coperto l'abusivo allontanamento del professore Imbesi, con una

assegnazione a diverso incarico presso il provveditorato, abbia addirittura chiesto agli studenti protestatari la stesura di una sorta di libro bianco per accertare le irregolarità dell'andamento della scuola, sotto la presidenza del predetto professore Imbesi, quando, tra l'altro, la ineccepibilità del suo comportamento era già stata acclarata come sopra.

Per sapere se fosse preciso dovere del predetto preside di pretendere l'entrata degli studenti agli orari regolamentari come impone la stessa legislazione scolastica.

Per sapere in base a quali norme il provveditore di Trento abbia potuto rimuovere di fatto dal suo incarico già iniziato nel corso dell'anno scolastico lo stesso professore Imbesi.

Per sapere se sia il caso, senza ricorrere alla stesura di libri bianchi, di procedere ad una rigorosa inchiesta amministrativa nei confronti del provveditore di Trento professore Simoncini Giovanni che ha omesso di prendere i provvedimenti di suo obbligo e sul comportamento di quei professori dell'ITI Marconi che hanno creato e fomentato il clima della scuola predetta.

Per sapere se sia anche il caso di interessare la competente procura della Repubblica per i fatti suesposti e precedenti degli stessi; e ancora per conoscere quali azioni siano in corso per l'accertamento delle varie responsabilità anche di studenti, professori e cittadini di Rovereto e responsabili dei partiti di sinistra che hanno manovrato e strumentalizzato la illegittima protesta studentesca, giunta addirittura a scioperi selvaggi, occupazione della scuola, impedimento dello svolgersi degli scrutini e culminati nel furto di beni dello Stato. (4-12970)

**RISPOSTA.** — Gli elementi acquisiti in ordine ai fatti segnalati dall'interrogante, mentre non hanno evidenziato prove di responsabilità a carico del professor Tindaro Maria Imbesi, nella sua qualità di preside incaricato dell'istituto tecnico industriale di Rovereto, hanno accertato, nel contempo, che in tale istituto si era determinata una situazione di incompatibilità ambientale a causa del comportamento non del tutto conciliante, dello stesso preside, nei confronti di alunni e professori. Tale situazione si andava sempre più aggravando con agitazioni ed occupazione dell'istituto da parte degli allievi, fino a coinvolgere gli

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1975

oltre 5 mila studenti delle scuole del capoluogo, i quali avevano minacciato di estendere la protesta e l'occupazione a tutte le scuole superiori della provincia qualora il succitato preside non fosse stato sostituito.

Il provveditore agli studi dell'epoca non revocò, comunque, la nomina conferita al professor Imbesi, ma, nel solo intento di attenuare lo stato di tensione e di evitare che la situazione degenerasse, ritenne opportuno chiamare temporaneamente il professore presso l'ufficio scolastico provinciale ove, già dall'anno scolastico 1972-73, faceva parte di una commissione; successivamente, a decorrere dal 27 marzo 1975, il docente fu restituito al suo incarico di presidenza presso l'istituto tecnico di Rovereto. La situazione dell'istituto è ora tornata alla completa normalità, grazie anche alla proficua opera dei professori, espressamente designati dagli organi collegiali quali collaboratori del preside, ed all'azione mediatrice del nuovo funzionario, che intanto è stato chiamato a dirigere il provveditorato agli studi di Trento.

Un rinnovato impegno di buona volontà da parte delle varie componenti della scuola ha consentito, inoltre, al preside, agli alunni e ai docenti di portare a termine l'anno scolastico con serenità e profitto.

Delineati i fatti nella loro obbiettività, occorre dire, tuttavia, che nessuna censura può essere mossa al dirigente, proposto al provveditorato agli studi di Trento all'epoca cui gli stessi fatti risalgono, e che destituita di fondamento è risultata l'affermazione secondo cui il predetto dirigente si sarebbe lasciato influenzare da pressioni politiche ed avrebbe affidato agli studenti l'incarico di procedere ad una inchiesta nei confronti del preside Imbesi.

Resta, infine, da far presente che, in relazione all'attività svolta dagli studenti del suindicato istituto, le locali autorità di pubblica sicurezza effettuarono tempestivamente le dovute segnalazioni al procuratore della Repubblica di Trento; nei fatti riferiti non furono, comunque, ravvisate ipotesi di reato, tanto che, in data 20 aprile 1975, lo stesso procuratore della Repubblica ha richiesto al giudice istruttore un provvedimento di archiviazione.

Su tale richiesta dovrà ora decidere il magistrato.

*Il Sottosegretario di Stato  
per la pubblica istruzione:*  
GIACINTO URSO.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere come mai le scuole regionali ENAIP in Emilia, che tengono corsi biennali dopo la scuola d'obbligo per la preparazione di stenodattilografe, ma diano un vero e proprio titolo, come altri corsi analoghi, ma solo un semplice certificato senza pratico valore.

Per sapere che cosa si intenda fare per dare riconoscimento legale alle licenze di quelle scuole. (4-13325)

RISPOSTA. — In mancanza di disposizioni legislative in materia, non è attualmente possibile riconoscere validità, per l'accesso ai pubblici concorsi e per l'inserimento o il reinserimento ad un certo livello nei normali circuiti scolastici, agli attestati di qualifica rilasciati agli allievi che superano gli esami finali nei corsi autorizzati e sovvenzionati da questa Amministrazione a norma della legge 29 aprile 1949, n. 264, o dalle regioni a statuto ordinario, in seguito alla regionalizzazione del settore della formazione professionale, avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Allo stato della legislazione, tale validità è riconosciuta a norma della legge 14 novembre 1967, n. 1146, solamente agli effetti dei rapporti contrattuali di lavoro, sia pure dopo un periodo di occupazione dei lavoratori interessati, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva e non superiore in ogni caso a sei mesi, in mansioni proprie della qualifica conseguita.

Ciò premesso si fa presente che la questione sollevata dall'interrogante potrebbe trovare la giusta soluzione nella legge quadro sulla formazione professionale, il cui schema è in corso di approntamento presso i competenti uffici del Ministero.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* TOROS.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere che cosa intendano fare per impedire e far cessare le intimidazioni, le violenze e i subdoli tentativi di preteso legittimismo che nascondono una più oscura e pesante azione, volti tutti a escludere dalle scuole del nord Italia gli studenti chiaramente anti-comunisti.

L'ultimo caso è capitato a Reggio Emilia presso il locale istituto tecnico industriale di via Macallè, ove per opera di elementi estranei alla scuola e nella assenza della polizia, che pure era a conoscenza di quanto si stava preparando, poiché era stato preannunciato con anticipo di giorni a mezzo di massiccio volantaggio da parte delle formazioni di sinistra (parlamentari ed extra-parlamentari), una vera persecuzione è stata posta in atto contro Rossanesi Marcello, ottimo allievo della classe quinta di quella scuola, reo soltanto di essere di destra, impedito con la violenza nell'ingresso a scuola; per tutta reazione l'assemblea degli alunni ne decretava l'espulsione perché provocatore fascista, ma, quel che è peggio, il consiglio di istituto istruiva una procedura nei suoi confronti, senza nemmeno condannare e respingere l'azione violenta degli elementi estranei e la faziosa delibera assembleare.

Il predetto Rossanesi è finito, quindi, sotto inchiesta disciplinare... per essere stato impedito, fisicamente, come è pacifico e accertato anche dal preside che era presente al fatto e ha subito qualche violento spintone egli pure, ad entrare nella scuola in cui è iscritto, e che regolarmente frequenta con notevoli e positivi risultati sia di profitto sia di condotta.

Si chiede quali provvedimenti urgenti si intendano prendere in merito. (4-13462)

**TASSI.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere se sia concepibile con il minimo del senso comune e con le stesse norme richiamate (articoli 19 e 24 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, e circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 001/SPC del 20 settembre 1971) la decisione del consiglio di istituto dell'ITI di Reggio Emilia che ha sospeso il giovane Rossanesi Marcello reo di aver cercato di entrare a scuola quando elementi estranei alla stessa cercavano e riuscivano ad impedirglielo, accusandolo di essere fascista.

Per sapere come mai la sospensione ancorché illegittima non debba comunque ritenersi, tra l'altro, di fatto già scontata per il fatto che il giovane, prima per la violenza dei predetti facinorosi poi per caldo consiglio del preside, ha già perso oltre dieci giorni di scuola, in questo anno che per lui è di vigilia dell'esame di licenza.

Per sapere che cosa intendano fare i ministri interessati per riportare l'ordine e la

agibilità per tutti nonché il pratico esercizio del diritto allo studio sancito dalla Costituzione a favore dei cittadini.

Per sapere, infine, come mai sanzioni disciplinari siano state irrogate al Rossanesi che subì violenze tra l'altro al di fuori della scuola, e quando mai il predetto abbia denigrato Resistenza, partigiani e consimili valori. (4-13485)

**RISPOSTA.** — Sia da parte di questa Amministrazione, sia da parte degli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico, nulla viene tralasciato per garantire il pieno diritto allo studio ed il libero accesso alla scuola, senza discriminazione alcuna per le diverse ideologie dei giovani studenti. Destituita di fondamento deve ritenersi, pertanto, l'affermazione secondo cui verrebbero posti in atto intimidazioni e tentativi volti tutti ad escludere dalle scuole del nord Italia gli studenti chiaramente anticomunisti. E che tale affermazione sia inesatta, in particolare per quanto concerne l'istituto tecnico L. Nobili di Reggio Emilia, è comprovato dal fatto che almeno 293 studenti sicuramente non comunisti, quanti cioè hanno votato le liste n. 2 o n. 3 in occasione delle elezioni degli organi collegiali, hanno tranquillamente frequentato quell'istituto durante l'anno scolastico testé concluso; fra tali studenti non erano pochi quelli professanti ideologie di destra, ma essi hanno goduto della più ampia libertà, essendosi astenuti dal compiere atti provocatori, quali quello di cui si è reso protagonista lo studente Marcello Rossanesi.

Per quanto riguarda quest'ultimo, gli elementi acquisiti hanno accertato che nella mattinata del 21 aprile 1975, l'interessato, benché ostacolato da estranei che gli avevano contestato la sua ideologia politica, riuscì ugualmente ad entrare nella scuola per il tempestivo intervento del preside e per l'atteggiamento conciliante dei numerosi studenti presenti; ma una volta entrato nella scuola, il Rossanesi, anziché avviarsi tranquillamente nella sua aula, si rivolgeva agli astanti salutandoli romanamente e profferendo, ad alta voce, di averlo fatto poiché si considerava fascista, dopo di che si allontanava spontaneamente dall'istituto, senza subire molestie.

Il gesto e le affermazioni dello studente contribuirono ad accrescere lo stato di tensione e di turbamento nella comunità scolastica, in un momento in cui gli animi

erano già esacerbati a causa di luttuosi avvenimenti, che proprio in quel periodo erano stati determinati da gravi provocazioni e da violente reazioni; nel corso di una affollata assemblea, alla quale parteciparono oltre agli alunni anche molti docenti e non docenti, diversi studenti presero la parola per testimoniare su episodi di provocazione compiuti dal Rossanesi anche davanti ad altre scuole; il capo di istituto riuscì tuttavia ad attenuare la tensione che si era creata tra i partecipanti all'assemblea, facendo prevalere l'opportunità che sulla mancanza del giovane Rossanesi si pronunziasse il consiglio di disciplina, la cui decisione sarebbe stata da tutti accettata, nel pieno rispetto della competenza specifica dell'organo collegiale.

A conclusione dei lavori del predetto organo, che si è preoccupato di acquisire sul caso numerose testimonianze, è stato ascoltato anche l'interessato, il quale ha confermato i fatti del 21 aprile 1975, senza rinnegare alcuno degli atteggiamenti assunti in tale circostanza.

Il consiglio di disciplina, nel deliberare all'unanimità di infliggere al giovane la sospensione dalle lezioni per giorni sette, non ha mancato, comunque, di riconoscere allo stesso le attenuanti per la provocazione subita all'esterno dell'edificio scolastico.

Al riguardo si deve osservare che la punizione in questione è stata deliberata responsabilmente, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, dal consiglio di disciplina degli alunni (e non dal consiglio di istituto come riferimento nell'interrogazione n. 4-13485) e che il provvedimento adottato, riconosciuto giusto nell'ambito della comunità scolastica locale, è valso a ristabilire la calma e la serenità tra gli studenti; per altro, avverso il provvedimento stesso nessun ricorso è stato presentato da parte dell'interessato, che pure si sarebbe potuto avvalere della facoltà di impugnativa prevista dal quinto comma dell'articolo 7 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 416.

Occorre, inoltre, precisare che nei giorni di sospensione sono stati esclusi quelli festivi e sono stati computati invece quelli in cui il giovane rimase assente da scuola per consiglio del preside.

Resta, infine, da far presente che le indagini prontamente esperite dalle autorità di pubblica sicurezza hanno consentito di

identificare uno dei giovani che avevano cercato di impedire al Rossanesi l'ingresso nell'istituto; il responsabile di tale tentativo è stato denunciato all'autorità giudiziaria, in correità con altro giovane in corso di identificazione.

*Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione: GIACINTO URSO.*

**TASSI.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere cosa osti per definire la pensione del dottor Accordino Antonio, nato a Barcellona Pozzo di Golfo (Messina) l'8 novembre 1928, residente in Piacenza via Emmanueli 34, in pensione dal 30 giugno 1973, il quale prestava servizio in qualità di cancelliere capo presso la pretura di Codogno (Milano).

Egli percepisce la pensione provvisoria dalla direzione provinciale del tesoro di Milano, ma detta direzione, più volte sollecitata, non ha ancora liquidato neppure lo assegno perequativo. (4-13486)

**RISPOSTA.** — Questo Ministero ha già concesso la pensione definitiva al cancelliere capo a riposo dottor Antonio Accordino, di cui si occupa l'interrogazione. Si aggiunge che gli atti relativi al conferimento di detta pensione sono stati trasmessi alla Corte dei conti in data 9 luglio 1975, con elenco n. 123 e che quando la Corte restituirà, registrato, il decreto concessivo di pensione, si provvederà ad inoltrarne copia alla competente direzione provinciale del tesoro, per i pagamenti.

*Il Ministro di grazia e giustizia: ORONZO REALE.*

**TASSI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere che cosa intendano fare per far sì che finalmente gli enti locali rispettino gli obblighi solennemente assunti per gli adeguamenti salariali e di stipendio a favore dei loro dipendenti, completamente trascurati, nelle loro giuste rivendicazioni, dai sindacati della « triplice ».

In particolare per sapere che cosa intendano fare per i dipendenti del comune di Piacenza che non ottempera, come già altrimenti denunciato, agli obblighi suoi in relazione allo stesso contratto di lavoro

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1975

della categoria, in cui, con la colpevole connivenza della « triplice », sono già stati abbondantemente e gravemente coartati i diritti dei dipendenti stessi, circa la decorrenza dei miglioramenti economici già fissata al 1° luglio 1973, poi inspiegabilmente slittata al 1° gennaio 1975.

Ciò vale per gli stipendi e i salari come per l'indennità anche di contingenza e le aggiunte di famiglia, come per la peggiorata assistenza per malattie.

Per sapere cosa intendano fare per la specificazione di trattamento che i dipendenti di quel comune hanno nei confronti pari grado delle aziende municipalizzate (ANMU) o consorziate (ACAP) del comune stesso sul cui bilancio gravano per altro con il pesantissimo loro *deficit*.

Per sapere se sia accettabile che un applicato di carriera esecutiva dipendente del comune percepisca mensilmente circa 60.000 in meno rispetto a un dipendente della citata ANMU e ben lire 100.000 in meno rispetto a un dipendente dell'ACAP.

(4-13487)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti è risultato che la giunta municipale di Piancenza, per delega avuta dal consiglio comunale con deliberazione in data 29 gennaio 1975, ha disposto, con proprio atto del 5 maggio 1975, l'applicazione, ai fini economici e normativi, del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali.

In particolare, l'amministrazione comunale predetta, sulla base delle disposizioni contenute nella circolare dell'ANCI del 4 aprile 1975, n. 661, — che riporta il testo delle intese raggiunte tra Governo, ANCI, UPI, ANEA e FLEL sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dei comuni, delle province e degli enti assistenziali — ha stabilito che la decorrenza economica del contratto stesso abbia inizio dal 1° gennaio 1975, rimanendo ferma, comunque, la validità triennale, agli effetti giuridici, dal 1° giugno 1973 al 30 giugno 1976.

Per quanto concerne, poi, le differenze di retribuzione che si riscontrano tra i dipendenti del comune nei confronti di quelli di pari qualifica dell'azienda municipalizzata e dell'azienda consorziale, ciò è dovuto alla coesistenza di contratti che regolano in modo autonomo i trattamenti economici del personale di cui trattasi in relazione sia alla diversità dei compiti delle

due categorie di dipendenti, sia alle varie circostanze che influiscono sull'esito delle vertenze sindacali.

*Il Ministro dell'interno:* GUI.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia vero che le attribuzioni dei posti relativi al concorso per segretari giudiziari, indetto con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° gennaio 1973, n. 310, p. 7927, vengano effettuate senza tener conto delle quote privilegiate a favore degli orfani e invalidi di guerra, del lavoro e civili, come previsto dall'articolo 10, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per sapere che cosa intendano fare in merito per imporre anche agli uffici giudiziari superiori il rispetto delle norme di legge e dei diritti degli interessati. (4-14014)

RISPOSTA. — Non corrisponde al vero quanto viene riferito nell'interrogazione, e cioè che questo Ministero, nel nominare i vincitori dei concorsi distrettuali per segretario giudiziario in prova, non terrebbe conto delle aliquote di riserva a favore di appartenenti a categorie privilegiate, quali orfani, invalidi di guerra, del lavoro e civili.

Tali aliquote sono invece regolarmente considerate in sede di decreto ministeriale che approva le graduatorie di merito formate dalle commissioni esaminatrici e che dichiara i vincitori del concorso

*Il Ministro di grazia e giustizia:*  
ORONZO REALE.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali abbia ritenuto di dover nominare un comitato tecnico nella facoltà di lettere e filosofia dell'università Gabriele D'Annunzio di Chieti, che pure attualmente ha due professori di ruolo.

L'interrogante sottolinea il palese contrasto fra il provvedimento in questione e la decisione adottata il 17 ottobre 1974 dal tribunale amministrativo regionale dell'Aquila, in base alla quale — proprio in seguito a ricorso presentato dalla facoltà di scienze politiche della stessa università, colpita dal medesimo provvedimento ministe-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1975

riale stabilito che il consiglio di facoltà continua ad esistere ed a funzionare anche se i suoi componenti professori di ruolo siano soltanto due — fu annullato il decreto del ministro della pubblica istruzione relativo alla nomina di un comitato tecnico nella facoltà di scienze politiche.

L'interrogante chiede pertanto al ministro se ritenga di dovere immediatamente annullare il nuovo provvedimento. (4-13386)

RISPOSTA. — Col trasferimento, in data 1° novembre 1974, ad altra sede universitaria del professor Luigi Beschi, alla facoltà di lettere e filosofia dell'università Gabriele d'Annunzio di Chieti risultavano assegnati due soli docenti di ruolo, i professori Costantino Vona e Salvatore Impelizzari, che, con istanza del 15 febbraio 1975, richiesero al Ministero la nomina di un terzo professore al fine di assicurare il migliore funzionamento della facoltà. Di qui la decisione del Ministero di procedere alla nomina di un comitato tecnico nelle persone dei due professori sopra detti e della professoressa Maria Teresa Gentile, ordinaria di pedagogia nella università di Roma.

È vero che il tribunale amministrativo regionale ha sentenziato che un consiglio di facoltà può funzionare con due soli docenti di ruolo e che ha annullato il decreto con il quale era stato nominato il comitato tecnico alla facoltà di scienze politiche della stessa università. Ma, a parte il fatto che contro detta sentenza il Ministero ha proposto ricorso al consiglio di Stato in sede giurisdizionale per il suo annullamento, resta la considerazione che il Ministero non ha potuto ignorare la richiesta dei professori di ruolo che, implicitamente, hanno denunciato la difficoltà, per due soli docenti, di garantire un costante e regolare funzionamento della stessa facoltà allorché essa — per le questioni espressamente richiamate dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766 (attinenti alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla richiesta di nuovi posti di ruolo, nonché alle persone di professori straordinari, ordinari e fuori ruolo) — deve costituirsi in un consiglio le cui componenti legittimate a deliberare sono esclusivamente i professori di ruolo appartenenti alle facoltà.

È il caso di aggiungere che il Consiglio di Stato, sezione sesta, con propria decisione del 20 gennaio 1974, n. 176, ha confermato la decisione della quinta sezione (n. 173 del 1954) nel senso che, ove esistano collegi composti di due soli membri, in caso di parità di voto, *melior est condicio prohibentis*, aggiungendo in particolare che (in un collegio di due persone) il voto favorevole può essere espresso solo all'unanimità.

*Il Sottosegretario di Stato: SPITELLA.*

TRANTINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare contro il preside dell'istituto tecnico commerciale statale V. E. Orlando di Vizzini (Catania), per avere costui contestato in data 6 marzo 1975 (protocollo 2/75 ris.) alla professoressa Maria Giarrusso scarso rendimento, fondato su pretestuosi motivi debitamente contestati con motivatissime deduzioni scritte del 13 marzo 1975, non degnate di esame alcuno, avendo tale preside il 14 marzo (dopo le deduzioni cioè) licenziato la professoressa Giarrusso con tale spiegazione: tenuto conto che la signoria vostra non ha dato giustificazione alcuna degli addebiti che le sono stati contestati né ha manifestato serio ravvedimento! (protocollo 5/ris).

Per conoscere se sia consentito affidare la direzione di un istituto scolastico a tale preside fascista; se sia tollerabile la violazione della legge (anche penale) ad opera di tale *boss*, che usa poteri non riconosciutigli, li trasforma in arbitrio limitativo del pane e della dignità altrui, si avvale di false affermazioni (deduzioni non presentate) e favorisce in tal modo altra insegnante più gradita con un licenziamento mafioso, inaccettabile, in termini giuridici, morali, democratici e grammaticali. (4-13142)

RISPOSTA. — La professoressa Maria Giarrusso ha prodotto ricorso avverso il licenziamento disposto nei suoi confronti dal preside dell'istituto tecnico commerciale statale V. E. Orlando di Vizzini.

Tale ricorso è stato accolto dall'apposita commissione provinciale presso il provveditorato agli studi di Catania, la quale, condividendo il parere già espresso da questo Ministero, ha ritenuto che il preside fosse incompetente a disporre il licenziamento lamentato dall'onorevole interrogante.

Gli atti sono ora all'esame del provveditore agli studi di Catania per le determinazioni del caso.

*Il Sottosegretario di Stato:* GIACINTO URSO.

TRIPODI GIROLAMO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che migliaia di lavoratori italiani emigrati nella repubblica federale di Germania si trovano sotto cassa integrazione o godono dell'indennità di disoccupazione perché sospesi o licenziati a causa della recessione economica che investe anche quel paese — se ritenga intervenire presso il governo federale affinché provveda a permettere ai lavoratori italiani, che in atto godono in Germania dell'integrazione salariale o dell'indennità di disoccupazione, di poter rientrare in Italia in occasione delle elezioni del 15 giugno 1975 per esercitare il diritto di voto, evitando di incorrere nella eventuale perdita di tali prestazioni in caso di controllo da parte delle autorità della repubblica federale di Germania. (4-13667)

RISPOSTA. — L'istituto federale per il lavoro di Norimberga — interessato dalla nostra rappresentanza in Bonn — ha fatto sapere di aver dato istruzioni ai dipendenti dell'ufficio del lavoro di considerare l'esercizio del diritto di voto come rientrante nei casi di stato di necessità.

Detto stato di necessità è per la legge tedesca giusta causa per la sospensione dall'obbligo di rispondere subito alle eventuali offerte di lavoro da parte del lavoratore disoccupato, pena la decadenza del diritto alla indennità di disoccupazione.

La predetta sospensione è stata limitata al periodo strettamente necessario per recarsi a votare in Italia.

L'ambasciata a Bonn ha provveduto a comunicare quanto sopra ai connazionali in tale paese a mezzo radio.

*Il Sottosegretario di Stato:* GRANELLI.

VALENSISE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza di quanto riportato dalla stampa locale relativamente alle misure adottate dall'amministrazione comunale di Polistena (Reggio Calabria) nei confronti del comandante dei vigili urbani, signor Alberto Chindamo, sol-

levato dalle sue funzioni ed assegnato ad altro ufficio.

Per sapere, altresì, le ragioni e le finalità del detto provvedimento che è apparso alla pubblica opinione dell'importante centro immotivato e non legittimo, nonché le eventuali responsabilità da parte di chi lo ha adottato. (4-13752)

RISPOSTA. — Con ordine di servizio del 3 maggio 1975 il sindaco di Polistena disponeva il trasferimento del signor Alberto Chindamo, comandante dei vigili urbani di quel comune, presso l'ufficio leva dello stesso comune, sollevandolo dal servizio di istituto.

Il signor Chindamo replicava con diversi esposti, diretti al sindaco, agli organi regionali, al procuratore della Repubblica, nonché al prefetto, con cui contestava la legittimità dell'ordine di servizio predetto, invocando un eccesso di potere nella distorta applicazione di alcune norme regolamentari, denunciando la non intercambiabilità tra la funzione di comandante dei vigili urbani e quella affidatagli con l'ordine di servizio contestato, lamentando, altresì, che il provvedimento medesimo fosse stato adottato dal sindaco e non dal consiglio comunale.

In relazione a tali esposti il prefetto di Reggio Calabria, con nota del 10 maggio 1975, interessava il sindaco di Polistena perché fornisse ogni notizia utile a chiarimento della questione. Il 12 maggio 1975, perveniva alla prefettura copia di un'interrogazione urgente indirizzata allo stesso sindaco da parte del capogruppo consiliare della DC per conoscere i motivi che avevano determinato l'adozione del provvedimento di cui trattasi, e veniva, pertanto, ulteriormente sollecitato, sempre da parte dell'ufficio di prefettura, il sindaco a fornire notizie sugli esposti prodotti dal Chindamo nonché sulla interrogazione suddetta.

La vicenda, nel frattempo, aveva trovato eco anche nella stampa locale.

Il sindaco, con nota del 27 maggio 1975, rispondeva alla nota prefettizia del precedente 10 maggio 1975, affermando la legittimità del proprio operato, e giustificando l'ordine di servizio adottato con l'esigenza di assicurare la continuità dell'ufficio di leva del comune.

Contestava, altresì, le eccezioni opposte dal Chindamo alla legittimità del provvedimento medesimo, in quanto la funzione

a cui l'interessato era stato delegato provvisoriamente, sarebbe di pari grado a quella svolta precedentemente.

Faceva, anzi, presente che il rifiuto del Chindamo di assumere il servizio delegato gli era illegittimo, a norma dell'articolo 41 del regolamento organico comunale, che consente al dipendente comunale di fare rimostranza al superiore circa la legittimità di un ordine, ma se l'ordine è rinnovato per iscritto (cosa che l'amministrazione fece con nota del 9 maggio 1975, impone al dipendente il dovere di darvi esecuzione.

Infine, rilevava come l'articolo 127 del medesimo regolamento prescrive l'obbligo, per i dipendenti, della reciproca sostituzione, secondo quanto determinato dal sindaco o dal segretario generale, nei casi di assenza... di congedo per malattia o per esigenze di pubblico interesse.

Conseguentemente, il sindaco ha contestato formalmente al Chindamo l'addebito

di non avere assunto l'incarico della direzione dell'ufficio di leva del comune, cui era stato preposto in sostituzione del titolare, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Alla contestazione, l'interessato ha replicato con un ultimo esposto, ribadendo le ragioni del suo rifiuto e contestando la legittimità dell'operato del capo dell'amministrazione comunale di Polistena.

Ciò premesso, poiché, come è noto, con l'entrata in vigore dell'ordinamento regionale anche a statuto ordinario, i controlli sugli atti degli enti locali sono stati trasferiti ai competenti comitati regionali, questo Ministero non ha, allo stato attuale, alcun provvedimento da adottare in proposito.

*Il Ministro: GUI.*